

GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO QUADRIENNALE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER
L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI NELLE
DISPONIBILITA’ DELL’UNIVERSITA’ DI PADOVA SOGGETTI ANCHE A TUTELA AI SENSI DEL
CODICE PER I BENI CULTURALI D.LGS. 42/2004 (AQOG11OG2E1)

C.I.G.: B26B0B3F6C

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PARTE AMMINISTRATIVA

LUGLIO 2024

Sommario

CAPO I - NATURA ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO-	7
Art. 1. Natura dell'Accordo Quadro	7
Art. 2. Oggetto dell'Accordo Quadro	7
Art. 3. Importo contrattuale dell'Accordo Quadro	8
Art. 4. Durata dell'Accordo Quadro	9
Art. 5. Modalità di stipulazione	9
Art. 6. Prezzari di riferimento	9
Art. 7. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili dell'Accordo Quadro	9
Art. 8. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili e incidenza della manodopera	10
Art. 9. Indicazioni sulla sicurezza	11
Art. 10. Responsabile dell'accordo	11
CAPO II – APPALTI SPECIFICI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO -	12
Art. 11. Procedura per l'affidamento degli appalti specifici	12
Art. 12. Affidamento Ordine di Lavoro	12
Art. 13. Affidamento Contratto Attuativo	13
Art. 14. Disciplina contrattuale dell'appalto specifico	14
Art. 15. Prestazioni e forniture	14
CAPO III - CAUZIONI E GARANZIE PER L'ACCORDO QUADRO -	15
Art. 16. Garanzia definitiva e polizza assicurativa.	15
CAPO IV – DISCIPLINA CONTRATTUALE GENERALE-	16
Art. 17. Documenti che regolano e fanno parte dell'Accordo Quadro e degli appalti specifici	16
Art. 18. Disposizioni particolari riguardanti l'Accordo Quadro	17
Art. 19. Designazione sede operativa	17
Art. 20. Direttore Tecnico dell'Accordo Quadro per l'Appaltatore	17
Art. 21. Subappalto	18
Art. 22. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	21
CAPO V – DISCIPLINA CONTRATTUALE DELL'APPALTO SPECIFICO-	21
Art. 23. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto specifico	21
Art. 24. Danni di forza maggiore	23
Art. 25. Danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle proprietà	23
Art. 26. Responsabile tecnico dell'appalto specifico	23
Art. 27. Definizione delle forniture e della loro messa in opera	24
Art. 28. Oneri a carico dell'Appaltatore per opere edilizie - assistenze e mezzi d'opera	25
Art. 29. Oneri a carico dell'Appaltatore per impianti tecnologici - prove e verifiche preliminari e di collaudo sulle opere eseguite e per la messa in esercizio	28
Art. 30. Oneri a carico dell'Appaltatore per documentazione e certificazione dei lavori a norma di legge – Opere Edili	28
Art. 31. Oneri a carico dell'Appaltatore per documentazione rappresentativa dei lavori eseguiti – Impianti	29
Art. 32. Provvista e provenienza dei materiali, accettazione, qualità e impiego	30
CAPO VI - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO -	31
Art. 33. Consegna e inizio dei lavori dell'appalto specifico	31
Art. 34. Termini per l'ultimazione dei lavori dell'appalto specifico	32

Art. 35. Lavoro notturno e festivo.....	33
Art. 36. Proroghe e sospensioni richieste dall'Appaltatore relative agli appalti specifici.....	33
Art. 37. Sospensioni ordinate dalla D.L.	33
Art. 38. Sospensioni ordinate dal R.U.P.	35
Art. 39. Certificato di ultimazione dei lavori	35
Art. 40. Penali in caso di ritardo	35
Art. 41. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	36
Art. 42. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma degli interventi specifici..	36
Art. 43. Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	38
Art. 44. Ripristino dei luoghi alla data di ultimazione	38
CAPO VII - DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO SPECIFICO -	38
Art. 45. Anticipazione e modalità di pagamento	38
Art. 46. Pagamenti in acconto per gli appalti specifici	39
Art. 47. Pagamenti a saldo	40
Art. 48. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	41
Art. 49. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo.....	42
CAPO VIII - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DELL'APPALTO SPECIFICO –	42
Art. 50. Valutazione dei lavori a misura	42
Art. 51. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	42
Art. 52. Valutazione eventuali opere in economia.....	42
CAPO IX – RISERVE E ACCORDO BONARIO	43
Art. 53. Riserve e accordo bonario	43
CAPO X – MODIFICA DELL'APPALTO SPECIFICO E VARIANTI	47
Art. 54. Modifiche dell'importo contrattuale dell'appalto specifico	47
Art. 55. Prezzi applicabili ai nuovi lavori, nuovi prezzi e lavori extracontrattuali.....	48
CAPO XI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO	49
Art. 56. Norme di sicurezza generali	49
Art. 57. Sicurezza e salute sul luogo di lavoro.....	49
Art. 58. Piano di sicurezza e di coordinamento e piani operativi di sicurezza	50
CAPO XII - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE E IL CONTO FINALE DELL'APPALTO SPECIFICO -	52
Art. 59. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	52
Art. 60. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.....	53
Art. 61. Presa in consegna dei lavori ultimati.....	53
CAPO XIII – NORME FINALI DELL'APPALTO SPECIFICO-	54
Art. 62. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	54
Art. 63. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....	54
Art. 64. Terre e rocce da scavo.....	55
Art. 65. Custodia del cantiere e cartello di cantiere	55
Art. 66. Tutela dei lavoratori	55
Art. 67. Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).....	56
Art. 68. Salvaguardia ambientale.....	57
CAPO XIV - DISPOSIZIONI FINALI DELL'ACCORDO QUADRO –	59
Art. 69. Controversie	59
Art. 70. Risoluzione per inadempimento e recesso	59
Art. 71. Divieto di cessione del credito o del Contratto di Accordo Quadro	62

Art. 72. Liquidazione giudiziale dell'appaltatore o risoluzione dell'Accordo Quadro e misure straordinarie di gestione.....	62
Art. 73. Modifiche dell'Accordo Quadro	63
Art. 74. Penali dell'Accordo Quadro	63
Art. 75. Tracciabilità dei pagamenti	64
Art. 76. Disciplina antimafia – protocollo di legalità.....	65
Art. 77. Spese contrattuali	65
Art. 78. Tutela dei dati personali	66
Art. 79. Codice di comportamento	66
ALLEGATI	66

NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO E RELATIVE ABBREVIAZIONI

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente capitolato speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti alla data di esecuzione dei lavori, ed in particolare:

- a) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», corredato dai relativi Allegati (Codice dei contratti);
- b) degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 32, 35 e 36 del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 «Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni» (Capitolato Generale);
- c) del D.Lgs. 22.01.2004 n.42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- d) del D.M. 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n.42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- e) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e s.m.i. (D.Lgs. n. 81/2008);
- f) della Legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora in vigore;
- g) della Legge 13 agosto 2010, n. 136 «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» (L. 136/2010);
- h) le norme tecniche specifiche e Regolamenti nazionali e/o locali in vigore al momento dell'appalto e nella fase di esecuzione dei lavori.
- i) il Codice Civile, per quanto non espressamente previsto nel Codice Appalti;
- j) i regolamenti dell'Università applicabili in materia;
- k) le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità tra Prefettura di Padova e Università di Padova, sottoscritto in data 13 marzo 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti affidati all'Università. Il Protocollo è consultabile sul sito dell'Università degli Studi di Padova:

<https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/Trasparenza/ProtLegRep.759.AARep761.pdf>

In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Capitolato verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo il Contraente possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.

Definizioni:

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) “Committente”: Università degli Studi di Padova;
- b) “Contratto”: il contratto, comprensivo degli allegati, stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale Rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;
- c) “Appalto Specifico”: si intende genericamente l'affidamento dei lavori nella forma di Contratto attuativo “CA” o Ordine di lavoro “ODL”;
- d) Ordine di lavoro “ODL”: per affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00 (IVA esclusa), il quale rappresenta un contratto attuativo semplificato dell'Accordo Quadro con cui vengono indicati in forma unitaria e sintetica le finalità e modalità esecutive, le date di inizio e di fine dei lavori ed ogni ulteriore informazione utile all'esecuzione dell'incarico;
- e) Contratto attuativo “CA”: per affidamenti di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 (IVA esclusa) o per affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00 (IVA esclusa) caratterizzati da particolare complessità a discrezione della Stazione Appaltante, il quale rappresenta il contratto, non autonomo, il cui oggetto è determinato dettagliatamente di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell'Accordo Quadro;

- f) “Contraente”: l’operatore economico aggiudicatario della procedura, convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni oggetto dell’affidamento;
- g) “Incarico”: le prestazioni affidate dal Committente così come indicate nell’oggetto;
- h) “Progetto”: il livello di progettazione dei lavori indicato nell’oggetto (individuato tra studio di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo, progetto esecutivo) elaborato dal progettista;
- i) “Livello di progettazione precedente”: il progetto in oggetto nel grado di sviluppo precedente. Nel caso di progetto esecutivo sarà il progetto definitivo e nel caso di progetto definitivo sarà lo studio di fattibilità tecnico-economica;
- j) “Documentazione di Contratto”: la documentazione di procedura e allegata al contratto;
- k) “Offerta Economica”: l’offerta economica presentata dal Contraente;
- l) “Lavori”: i lavori di oggetto della progettazione;
- m) “RUP”: il Responsabile del Progetto nominato dall’Università per la procedura in oggetto, nella persona dell’ing. Marco Munari;
- n) “Parti”: il Contraente e il Committente;
- o) “DL”: l’Ufficio di Direzione dei lavori, titolare della Direzione dei lavori, di cui è responsabile il Direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 114 del Codice dei Contratti;
- p) “CSE”: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- q) “DURC”: Documento Unico di Regolarità Contributiva (Legge 9 agosto 2013, n. 98);
- r) “PSC”: il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- s) “POS”: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 81 del 2001.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte prima – Aspetti amministrativi

CAPO I - NATURA ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO-

Art. 1. Natura dell'Accordo Quadro

1. Il presente capitolato ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro (di seguito "AQ") così come definito dall'art. 59, comma terzo del D. Lgs. n. 36/2023, al fine di consentire l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà o concessi in uso a vario titolo all'Università degli Studi di Padova.
2. L'AQ è concluso con un unico operatore economico ed ha la finalità di regolamentare gli appalti specifici relativi ai singoli interventi manutentivi che verranno assegnati all'operatore economico aggiudicatario durante il periodo di durata del medesimo Accordo e che saranno volti all'esecuzione di singoli interventi di manutenzione.
3. Gli affidamenti per gli appalti specifici potranno essere somministrati nella forma di:
 - Ordine di Lavoro (OdL), per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), il quale rappresenta un contratto attuativo semplificato dell'Accordo Quadro con cui vengono indicati in forma unitaria e sintetica il luogo dell'esecuzione dell'intervento, le relative finalità e modalità esecutive, le date di inizio e di fine dei lavori, i riferimenti del Direttore dei Lavori (DL) ed ogni ulteriore informazione utile all'esecuzione delle opere richieste;
 - Contratto attuativo (CA), per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) o per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) caratterizzati da particolare complessità a discrezione della Stazione Appaltante, il quale rappresenta il contratto, non autonomo, il cui oggetto è determinato dettagliatamente di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell'Accordo Quadro. Nei limiti dell'importo dell'accordo quadro, non sono previsti tetti massimi di importo per i singoli CA.

Art. 2. Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Con la presente procedura l'Università degli studi di Padova regola gli affidamenti di appalti specifici concernenti l'esecuzione di tutti le lavorazioni, le prestazioni e le forniture necessari per i lavori di manutenzione straordinaria occorrenti negli edifici di proprietà o concessi in uso a vario titolo all'Università degli Studi di Padova, sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 che, nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, dovessero rendersi necessari per garantire l'efficienza funzionale (dal punto di vista edile ed impiantistico).
2. Gli interventi concernenti l'esecuzione di tutte le lavorazioni, le prestazioni e le forniture necessarie potranno essere richiesti per gli edifici di proprietà o in gestione a vario titolo all'Università degli Studi di Padova, nei comuni di Padova, Legnaro (PD), Vicenza, Asiago (VI), Chioggia (VE), Treviso, Castelfranco (TV), Rovigo, San Vito di Cadore (BL) e Bressanone (BZ). L'allegato n. 3 "Elenco Edifici" riporta gli edifici attualmente in uso.
3. L'Accordo Quadro si estenderà automaticamente a ogni variazione in aumento o in diminuzione che il suddetto elenco possa subire in ragione di modifiche della consistenza patrimoniale dell'Università degli Studi di Padova, senza che l'Appaltatore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
4. Le attività richieste avverranno prevalentemente in locali utilizzati per attività didattiche e di ricerca; l'Appaltatore sarà tenuto a operare nel pieno rispetto delle attività in corso, minimizzando interferenze e interruzioni di tali attività.
5. All'interno del capitolato sono contenuti:
 - la durata dell'accordo quadro;

- il tetto di spesa complessiva;

Sono pertanto oggetto dell'Accordo Quadro:

- le regole relative alla procedura di affidamento degli appalti specifici;
- la tipologia di prestazioni affidabili;
- i luoghi oggetto di intervento.

6. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e delle conoscenze tecniche ed esecutive esistenti e l'Appaltatore deve impiegare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 3. Importo contrattuale dell'Accordo Quadro

1. L'importo contrattuale dell'Accordo Quadro è pari all'importo posto a base di gara, corrispondente a Euro 4.730.000,00 (quattromilionisettecentotrentamila/00), di cui Euro 160.000,00 (centosessantamila/00) per oneri per la sicurezza, IVA di legge esclusa.
2. Le prestazioni complessivamente oggetto dell'Accordo Quadro, saranno affidate secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro. Si precisa che il ribasso percentuale è applicato ai prezzi di riferimento (cfr. Art. 6) da intendersi, una volta ribassati, a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».
3. I prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità in caso di modifiche al contratto e/o varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 del Codice dei contratti e ss. mm. e ii., verranno determinati applicando ai singoli prezzi unitari posti a base di gara o ai nuovi prezzi elaborati il ribasso percentuale offerto dall'Impresa Appaltatrice in sede di offerta di Accordo Quadro.
4. Non è soggetto ad alcun ribasso di gara l'importo relativo agli oneri per la sicurezza, la cui quota parte degli oneri della sicurezza verrà computata di volta in volta, in relazione alle attività da svolgere all'interno dei singoli appalti specifici. Poiché i costi degli interventi specifici non sono ancora definiti, i costi della sicurezza relativi all'intero AQ sono stati stimati sulla base di una analisi parametrica dei corrispettivi costi di interventi analoghi per tipologia e collocazione, già stimati ai sensi dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008; la stima parametrica è adottata ai fini dell'aggiudicazione dell'AQ per la definizione dell'aliquota degli oneri della sicurezza non ribassabile; gli importi della sicurezza specifica saranno poi determinati per ogni appalto specifico nell'ambito del PSC.
5. Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall'aggiudicatario.
6. L'Appaltatore è retribuito a misura per le prestazioni effettivamente e regolarmente svolte, quantificate sulla base delle voci dei prezziari posti a base di gara, alle quali sarà applicato il ribasso percentuale offerto, come indicato nell'art. 3 del Disciplinare di Gara.
7. Ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del Codice dei contratti, l'importo relativo ai costi della manodopera, in questa fase stimato in mancanza della definizione univoca degli interventi con riferimento alle percentuali parametriche riportate nel documento "Incidenza della manodopera per le varie categorie di lavori" incluso nell'aggiornamento del Prezzario della Regione Veneto del 2024 approvato con decreto della Giunta Regionale DGR n. 572 del 27/05/2024e in subordine nei Prezzari DEI - Tipografia del Genio Civile aggiornati al 2024, è posto pari al 36%, corrispondente a Euro 1.645.200,00 (unmilionesecentoquarantacinquemiladuecento/00, determinato come media pesata delle incidenze delle diverse categorie per i relativi importi, e rispettivamente Euro 904.860,00 per le prestazioni di cui alla categoria OG11 ed Euro 740.340,00 per la categoria OG2. Trattandosi di appalto finalizzato alla stipula di un accordo quadro, non è possibile quantificare con esattezza a monte le singole prestazioni che saranno oggetto di affidamento mediante appalti specifici e pertanto il costo della manodopera indicato dall'Ente è da intendersi come stimato. Tale valore dei costi della mano d'opera è compreso nell'importo totale dei lavori di cui al comma 1.

Art. 4. Durata dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'Appaltatore della presente procedura ha una durata temporale di quattro anni (48 mesi) decorrenti dalla data del verbale di Accordo Quadro. Per "durata dell'Accordo Quadro" si intende il periodo entro il quale l'Ente può affidare appalti specifici.
2. Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato non venga raggiunto con i singoli eventuali appalti specifici e salvo, invece, che l'importo contrattuale complessivo venga raggiunto in un termine inferiore.
3. La stazione appaltante si riserva, ove ritenuto funzionale alla realizzazione degli interventi di manutenzione e nei limiti preventivamente determinati strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell'ultimo contratto attuativo. Pertanto, qualora l'ultimo contratto attuativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Art. 5. Modalità di stipulazione

1. Il contratto relativo all'AQ dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti.
2. **Gli appalti specifici dall'AQ sono stipulati interamente "a misura"** ai sensi degli artt. 32, comma 7 dell'allegato I.7 e 12, comma 1, lett. b) dell'allegato II.14 al Codice dei contratti.

Art. 6. Prezzari di riferimento

1. Le voci di prezzario applicate, il relativo costo ribassato e le quantità saranno verificate dalla Direzione lavori. La verifica puntuale della contabilità potrà avvenire anche sulla base di sopralluoghi congiunti.
2. La singola voce di prezzo, prioritariamente per opere compiute, dovrà essere desunta da:
 - il prezzario della Regione Veneto, aggiornato al 2024, approvato con DGR n. 572 del 27/05/2024;
 - ove la voce di prezzo non sia presente nel precedente prezzario, si prenderanno a riferimento, a cascata, i prezzari "DEI – Tipografia del Genio Civile", aggiornati al primo semestre 2024.
3. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 2, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal R.U.P.; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - dal prezzario Regionale Veneto dei Lavori Pubblici aggiornato al 2024, approvato con DGR n. 572 del 27/05/2024;
 - oppure, se non reperibili, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
 - ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti riferiti al 2024.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari contrattuali delle misure di sicurezza, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi come previsto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008. Questi nuovi prezzi non saranno assoggettati al ribasso contrattuale.

4. Per quanto attiene alla revisione dei prezzi, trova applicazione l'art. 60 del Codice dei Contratti.

Art. 7. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili dell'Accordo Quadro

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 7 dell'allegato I.7 del Codice dei contratti e della tabella A di cui all'allegato II.12 del Codice dei contratti, i lavori sono riconducibili alla **categoria prevalente di opere OG11, "Impianti**

tecnologici” e alla categoria scorporabile OG2, “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”.

- Le parti di lavoro appartenenti alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile sono indicate con i relativi importi nella seguente TABELLA A:

TABELLA A

Tipologie di lavori	Categoria lavori	Importo lavori	Oneri sicurezza	Totali per categoria lavori
Impianti tecnologici	OG11	€ 2.513.500,00	€ 88.000,00	€ 2.601.500,00
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG2	€ 2.056.500,00	€ 72.000,00	€ 2.128.500,00
TOTALE		€ 4.570.000,00	€ 160.000,00	€ 4.730.000,00

- L’eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. Ai sensi dell’art. 132, comma 2, D.lgs. 36/2023, per le lavorazioni in categoria scorporabile OG2, non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento.
- L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo complessivo degli oneri per la sicurezza	Incidenza %	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Impianti tecnologici	OG11	IV-bis*	Si - SIOS	€ 2.601.500,00	55%	Prevalente	Massimo 49,9%
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG2	IV	si	€ 2.128.500,00	45%	Scorporabile	Massimo 100%

* Con riferimento alle categoria omogenea OG11 è ammessa la partecipazione con la classifica IV incrementata di un quinto ai sensi dell’art. 2, comma 2 dell’allegato II.12 al Codice.

Art. 8. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili e incidenza della manodopera

- Le categorie di lavorazioni omogenee vengono specificate, ove di rilievo, per il singolo appalto specifico deducendole da Computo Metrico Estimativo di progetto.
- L’incidenza della manodopera, in assenza dei progetti degli appalti specifici al momento della gara per l’aggiudicazione dell’AQ, è fissata con riferimento ai dati forniti nell’allegato al prezzario della Regione Veneto 2021, relativamente alle categorie di lavorazione oggetto dell’Accordo Quadro, pari al 36% (cfr. Art. 3, comma 7).
- Per i seguenti lavori vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:

- a) opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica. Impianti antifulmine, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

Art. 9. Indicazioni sulla sicurezza

1. La Stazione appaltante ha predisposto, a corredo della documentazione a base di gara, un documento di "Indicazioni sulla sicurezza" (All.1) e un Modello DUVRI per le categorie OG11 e OG2 (All.2) di carattere generale per tutte le lavorazioni afferenti la manutenzione straordinaria, per le relative valutazioni degli aspetti attinenti le problematiche della sicurezza in cantiere.
2. La Stazione appaltante al momento dell'affidamento dei singoli contratti attuativi, provvederà, ove previsto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, alla consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento dello specifico intervento.
3. Ove previsto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, l'aggiudicatario, prima della consegna dei lavori dei singoli appalti specifici (contratti attuativi o ordini di lavoro) in funzione dell'Accordo Quadro, redige e consegna alla Stazione appaltante un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del/i singolo/i cantiere/i e nell'esecuzione dei lavori per ciascun intervento conseguente al presente Accordo Quadro.
4. I singoli Piani Operativi di Sicurezza formano parte integrante del contratto di Accordo Quadro anche se materialmente non allegati.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
6. L'operatore economico, prima dell'inizio dei lavori conseguenti all'affidamento dei singoli contratti attuativi o ordini di lavoro, ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso dalla Stazione appaltante, ove previsto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nella documentazione complessiva afferente la sicurezza.
7. Una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla Stazione appaltante e dal Direttore dei lavori, sarà mantenuta presso il Direttore dei lavori per ogni singolo contratto attuativo conseguente al presente Accordo Quadro, a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
8. L'Appaltatore, su disposizione del D.L., è tenuto a presentarsi per l'intervento di prima messa in sicurezza entro due giorni lavorativi dalla ricezione del relativo ordine.

Art. 10. Responsabile dell'accordo

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, il concorrente aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante le generalità del Responsabile dell'accordo e del suo eventuale

sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

2. Il "Responsabile dell'accordo" rivestirà l'incarico di rappresentante dell'aggiudicatario e avrà poteri decisionali per trattare e concordare con delegati dell'Ente le azioni tecniche inerenti lo svolgimento.

CAPO II – APPALTI SPECIFICI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO -

Art. 11. Procedura per l'affidamento degli appalti specifici

1. L'Amministrazione, trattandosi di un Accordo Quadro assegnato ad un singolo operatore economico, a fronte di una o più richieste di interventi manutentivi, affiderà tramite proprio rappresentante incaricato (es. R.U.P., DL, ...), ciascun appalto specifico ponendo in essere le seguenti attività:
 - a) Definizione dell'oggetto del singolo appalto (indicazione della tipologia del lavoro manutentivo da eseguire, opere e servizi accessori ad esso connessi da fornire) in ragione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro;
 - b) Determinazione dell'importo dell'intervento da eseguire nel rispetto dei termini e delle condizioni definite nell'Accordo Quadro;
 - c) Affidamento dell'appalto specifico entro i limiti e le condizioni fissate nel medesimo AQ, sulla base dell'importo fissato per l'intervento, secondo le condizioni riportate all'Art. 12 e Art. 13 del presente Capitolato.
2. Gli appalti specifici, relativi ai singoli interventi manutentivi, potranno essere somministrati (cfr. Art. 1) nella forma di OdL (fino a € 40.000,00) o di contratto attuativo (pari o sopra i € 40.000,00 o sotto i €40.000,00 per interventi di particolare complessità).
3. Ogni OdL o CA derivante dall'AQ è stipulato "a misura".
4. L'importo di ciascun ordine di lavoro o contratto attuativo potrà variare in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 120 del Codice dei contratti e le condizioni previste al Capitolato Speciale, nonché quanto previsto dall'art. 21 dell'allegato II.18 al Codice.
5. La documentazione di cui all'Art. 17, unitamente a quanto indicato negli articoli successivi, costituisce parte integrante dei riferimenti contrattuali dei singoli appalti specifici.

Art. 12. Affidamento Ordine di Lavoro

1. In caso di Ordine di Lavoro (OdL), prima dell'emissione dell'OdL, il RUP, o un suo delegato, ha facoltà di richiedere preliminarmente all'Appaltatore uno o più sopralluoghi congiunti al fine di individuare lavorazioni, costi, criticità, tempi di intervento. Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, l'Appaltatore è tenuto a eseguire il sopralluogo, fornendo, a titolo gratuito, tutto il supporto necessario per elaborare e consegnare preventivi, computi metrici estimativi e nuovi prezzi.
2. Per l'affidamento dell'OdL, l'Ente consulta per iscritto l'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro, chiedendogli di completare o stilare, se necessario, la sua offerta in merito alle attività da svolgersi ed oggetto di appalto; l'offerta dovrà rispettare le condizioni economiche stabilite nell'Accordo.
3. L'Ente predisporrà l'OdL, che sarà trasmesso con comunicazione via PEC, alla casella di posta elettronica certificata indicata dall'Appaltatore e contenente le seguenti informazioni:

<i>Numero ordine</i>	E' il numero progressivo e univoco dell'ordine
<i>Data ordine</i>	E' la data di trasmissione dell'ordine
<i>Descrizione</i>	La descrizione del problema riscontrato e dell'intervento richiesto
<i>Luoghi dell'intervento</i>	Le indicazioni dei luoghi dove si richiedono gli interventi (indicando il codice univoco edificio denominato <i>codice GEOTEC</i>)

<i>Importo dei lavori presunto</i>	Indicazione dell'importo dell'intervento suddiviso per lavori e spese per la sicurezza
<i>Recapito del referente</i>	Il recapito di uno o più referenti locali a cui l'Appaltatore deve rivolgersi per accordarsi sugli orari e modalità di accesso ai luoghi oggetto degli interventi
<i>Note di intervento</i>	Ulteriori indicazioni fornite all'Appaltatore sulle specifiche procedure di intervento e di coordinamento oppure la richiesta di effettuare un sopralluogo congiunto o di produrre un preventivo di spesa.
<i>Grado di urgenza</i>	Indicherà la priorità di intervento
<i>Data inizio prevista</i>	Il giorno in cui è richiesto l'inizio dei lavori
<i>Data fine prevista</i>	Il giorno in cui le attività devono concludersi
<i>Direttore dei lavori</i>	Il nominativo e i riferimenti del Direttore dei lavori (DL) designato dall'Ente
<i>Coordinatore per la sicurezza in fase di esercizio</i>	Ove attinente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il nominativo e i riferimenti del coordinatore per la sicurezza in fase di esercizio (CSE) designato dall'Ente

4. A seguito della ricezione dell'OdL, l'Appaltatore potrà:
 - approvarlo in tutti i suoi elementi, dandone comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata, corredando la medesima con la documentazione richiesta dall'Ente, e provvedendo all'organizzazione delle maestranze nonché all'approvvigionamento dei materiali e della strumentazione per dar corso ai lavori nei tempi indicati;
 - richiederne la modifica fornendo adeguate motivazioni. Il termine perentorio entro il quale dovranno essere ultimati i lavori è specificato nel campo "Data fine prevista" dell'OdL. Qualora l'Appaltatore dovesse ritenere non congruo il termine indicato, dovrà comunicare le ragioni oggettive e documentabili, al fine di concordare un diverso termine.
5. Trascorsi 5 (cinque) giorni dalla ricezione senza la formalizzazione della richiesta di modifica, l'OdL si considera approvato dall'Appaltatore.
6. L'approvazione dell'OdL funge da consegna dei lavori oggetto del determinato Appalto Specifico.
7. La ritardata conclusione dei lavori rispetto alla data accettata, senza previa comunicazione e autorizzazione dal D.L., comporterà l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.
8. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione di un OdL in qualsiasi fase di lavorazione.
9. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla conclusione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a produrre il Rapporto di Contabilità, compilato in ogni sua parte e integrato da tutti i Rapporti Giornalieri di Lavoro.

Art. 13. Affidamento Contratto Attuativo

1. Gli interventi affidati con contratto attuativo saranno realizzati dall'aggiudicatario sulla base delle specifiche tecniche della documentazione progettuale sottoposta all'operatore economico dall'Amministrazione.
2. Prima della stipula del contratto attuativo, il RUP, o un suo delegato, ha facoltà di richiedere preliminarmente all'Appaltatore uno o più sopralluoghi congiunti al fine di prendere visione delle aree e segnalare eventuali criticità. Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, l'Appaltatore è tenuto a eseguire il sopralluogo, fornendo, a titolo gratuito, eventualmente il supporto necessario per elaborare e consegnare preventivi, computi metrici estimativi e nuovi prezzi.
3. A seguito della valutazione positiva in merito alla documentazione ricevuta dall'Appaltatore, l'Ente invierà al medesimo la proposta contrattuale secondo l'allegato n. 5 "Schema di contratto attuativo", la cui accettazione dovrà pervenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi, debitamente sottoscritta e corredata con la documentazione richiesta dall'Ente, all'indirizzo PEC dell'Ente amministrazione.centrale@pec.unipd.it.
4. Nel caso in cui l'accettazione non venga restituita sottoscritta dall'Appaltatore entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a far data dall'invio della proposta, la Stazione Appaltante sarà nella facoltà di procedere alla risoluzione del presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., e di incamerare la garanzia definitiva di cui all'Art. 16 del presente Capitolato, salvo risarcimento del maggior danno subito.

5. La consegna dei singoli lavori avverrà successivamente alla stipula del contratto attuativo.
1. L'Ente si riserva la facoltà di pretendere l'esecuzione anticipata dell'appalto specifico, ai sensi dell'art. 50 comma 6 e 17, comma 8 del Codice, anche prima della sua stipula, mediante apposito atto di consegna dei lavori. Se ricorrono i casi di cui al comma 9 del medesimo articolo, l'esecuzione è sempre iniziata d'urgenza prima della stipula.

Art. 14. Disciplina contrattuale dell'appalto specifico

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora si determini a stipulare i relativi appalti specifici, nell'economia delle risorse disponibili, di affidare o meno l'intero importo presunto complessivo dei lavori dell'Accordo Quadro al Contraente.
2. L'esecutore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nell'Accordo Quadro e nei conseguenti eventuali appalti specifici, comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
3. Ordini di lavoro e contratti attuativi sono inoltre regolati dalle disposizioni e dalle procedure di cui al CAPO V e CAPO VI del presente capitolato.

Art. 15. Prestazioni e forniture

1. Formano oggetto del presente Accordo l'esecuzione di tutti i lavori edili e di restauro e/o impiantistici occorrenti per la manutenzione straordinaria degli stabili nelle disponibilità dell'Ente, anche sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali D.Lgs. n. 42/2004 e/o comunque, in generale, lavorazioni classificabili nelle categorie OG2 e OG11.
2. Il numero degli interventi e le tipologie di intervento saranno determinati a seconda delle necessità e delle priorità ordinate dall'Ufficio di Direzione dei lavori in conseguenza delle indicazioni del RUP.
3. Per tutta la durata contrattuale gli appaltatori sono obbligati a garantire l'esecuzione in contemporanea, tra ordini di lavoro e contratti attuativi, di almeno tre interventi. Ciascun intervento dovrà avere assicurata la costituzione di almeno una squadra di lavoro, ognuna delle quali dovrà essere composta da almeno due operai ed essere operativa tutti i giorni lavorativi.
4. Le lavorazioni di presunta maggiore incidenza percentuale, a titolo esemplificativo, sono così riepilogabili:
 - Eliminazione di infiltrazioni, con sostituzioni di elementi di copertura, impermeabilizzazioni, etc.;
 - Modifica e integrazione dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con interventi di lattoneria;
 - Opere in muratura quali realizzazione/demolizioni di tramezze;
 - Finiture: realizzazione e/o ripristino di intonaci, di pavimentazioni, di rivestimenti, tinteggiature, controsoffittature, verniciature, zoccolature ecc.;
 - Opere in ferro (modifica, riparazione, sostituzione, verniciature);
 - Opere in marmo (stuccature, lucidature, puliture, reintegri, sostituzioni, realizzazione di elementi e posa in opera ecc.);
 - Modifica, riparazione, integrazione di impianti di qualunque tipo;
 - Consolidamento strutturale di murature, fondazioni, ecc.;
 - Riquadratura locali;
 - Ristrutturazione interna degli edifici;
 - Ristrutturazione servizi igienici;
 - Recupero spazi interni agli edifici attualmente degradati o con diversa destinazione d'uso;
 - Rifacimento delle facciate degli edifici.

L'elencazione di cui sopra è da considerarsi indicativa e non esaustiva rispetto a quanto possa essere effettivamente richiesto dall'Ente in fase di esecuzione dei lavori edili e impiantistici.

CAPO III - CAUZIONI E GARANZIE PER L'ACCORDO QUADRO -

Art. 16. *Garanzia definitiva e polizza assicurativa.*

1. La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro, compreso l'obbligo di stipulare i successivi appalti specifici che l'Amministrazione attiverà e la regolare esecuzione dei medesimi, nonché il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni conseguenti. Ai sensi del 53, comma 4 del Codice dei contratti l'importo della garanzia è indicato nella misura del 5 (cinque) per cento dell'importo contrattuale dell'AQ.
2. La garanzia definitiva costituita sotto forma di cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, come specificato per la garanzia provvisoria all'art. 106 del Codice.
3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
4. Le fidejussioni/polizze dovranno essere prestate a favore dell'Ente.
5. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dell'Accordo Quadro. I sensi dell'art. 117, comma 8 del Codice, lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
6. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione dell'Accordo, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
7. Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice dei Contratti è onere dell'appaltatore, da ritenersi anch'esso compensato nel corrispettivo dell'appalto, la costituzione e la consegna alla stazione appaltante **di una polizza "TUTTI I RISCHI DEL COSTRUTTORE (C.A.R.)"** con primaria compagnia, secondo quanto disposto dallo Schema di polizza tipo 2.3 - Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione del D.M. 16 settembre 2022, n. 193, che deve pertanto prevedere:

Sezione A – Sezione Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia manutenzione

- **Partita 1:** Opere – Rimborso dei costi e delle spese necessarie per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate, per una somma pari all'importo del Contratto d'appalto. Nel caso di successive modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 120 del Codice, l'importo della Partita 1 verrà aggiornato.
- **Partita 2:** Opere preesistenti – Rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dell'esecuzione delle opere assicurate, per una somma pari a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- **Partita 3:** Demolizioni e sgomberi – Rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile, i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, nel limite del massimale assicurato, per un importo pari a Euro 300.000,00 (trecentomila).

Sezione B – Responsabilità civile verso terzi

- **Danni da responsabilità civile verso terzi:** Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
8. I massimali sopraindicati sono da intendersi per ogni sinistro, per tutta la durata del contratto.
 9. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, ivi compresi quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, nonché deve coprire i danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte.

Si richiede un'estensione della CAR di 24 mesi a copertura del periodo di manutenzione indicato all'Art. 59 commi 8 e 9 del presente capitolato.

10. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i seguenti rischi:
- danni a cose dovuti a vibrazioni;
 - danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere;
 - danni a cavi e condutture sotterranee;
 - danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;
 - danni da interruzione di attività di terzi;
 - danni di inquinamento accidentale;
 - R.C. incrociata appalto/subappalto.
11. Inoltre ad integrazione della polizza C.A.R., l'appaltatore dovrà produrre una propria polizza R.C.T.O o qualora ne sia sprovvisto stipulare una polizza R.C.T.O. con massimale di almeno Euro 1.500.000,00 per sinistro. Tale polizza dovrà espressamente includere i seguenti rischi:
- danni da incendio;
 - danni a cose in ambito di esecuzione lavori;
 - danni a cose in consegna e custodia;
 - danni da interruzione di attività di terzi;
 - danni di inquinamento accidentale;
 - R.C. incrociata appalto/subappalto.
12. Le polizze di cui ai precedenti commi devono essere estese ai subappaltatori, ai lavoratori autonomi, ai fornitori e ai soggetti incaricati della messa in servizio di macchine e apparecchiature o impianti, ai soggetti impiegati nella realizzazione dell'opera, estendendo la copertura alla colpa grave dell'appaltatore e dei soggetti terzi sopra indicati; devono coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di inizio delle attività oggetto dell'appalto fino alla data di collaudo positivo e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale delle opere alla stazione appaltante; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.
13. L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante le polizze almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dell'AQ o nel diverso termine indicato dalla stazione appaltante. Le polizze in bozza devono essere sottoposte preventivamente all'approvazione della stazione appaltante.
14. L'inosservanza di tale obbligo non consente di procedere alla stipulazione del contratto e, in questo caso, tutte le responsabilità, comprese quelle del prolungamento dei tempi di avvio lavori, ricadono sull'appaltatore.
15. In ogni caso l'appaltatore assume ogni responsabilità civile e penale inerente alle conseguenze di qualsiasi tipo relative alle attività svolte nell'ambito del contratto, anche se i lavori fossero eseguiti dai subappaltatori.
16. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla stazione appaltante.
17. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo, fermo restando il risarcimento del danno.

CAPO IV – DISCIPLINA CONTRATTUALE GENERALE-

Art. 17. Documenti che regolano e fanno parte dell'Accordo Quadro e degli appalti specifici

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:
 - a) il presente Capitolato Speciale – Parte Amministrativa, con i relativi allegati e la restante documentazione di gara;

- b) il prezzario della Regione Veneto aggiornato al 2024, approvato con DGR n. 572 del 27/05/2024, anche se non materialmente allegato;
- c) ove la voce di prezzo non sia presente nel precedente prezzario, si prenderanno a riferimento, a cascata, i prezzari “DEI – Tipografia del Genio Civile” aggiornati al primo semestre 2024;
- d) Indicazioni sulla sicurezza (All.1);
- e) DUVRI Università di Padova per OG11 e OG2 (All.2);
- f) Elenco edifici oggetto di possibile intervento (All.3);
- g) Schema di Rapporto di Contabilità di Ordine di Lavoro (All.4);
- h) Schema di Contratto Attuativo (All.5);
- i) Disciplinare Descrittivo Prestazionale (All.6);
- j) Offerta economica e documentazione relativa.

Art. 18. Disposizioni particolari riguardanti l'Accordo Quadro

1. La sottoscrizione dell'AQ, dei singoli appalti specifici, affidati nelle forme di ordine di lavoro o contratto attuativo, e quella della relativa documentazione da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro. Con la sottoscrizione dell'AQ l'operatore economico si obbliga ad adempiere a tutte le seguenti condizioni, indicate nel presente Capitolato:
 - sede operativa nella provincia di Padova, come previsto dal successivo Art. 19;
 - nomina del Responsabile dell'AQ di cui all'Art. 10;
 - nomina del Direttore Tecnico dell'AQ, come indicato all'Art. 20;
 - servizio di reperibilità e pronto intervento, sia per l'intero AQ per il tramite del Direttore Tecnico dell'Art. 20, sia specificatamente per i singoli appalti specifici, come previsto dall'Art. 23, comma 7;
 - eventuale nomina del Direttore Tecnico di cantiere del singolo appalto specifico, ai sensi dell'Art. 26.

Art. 19. Designazione sede operativa

1. L'aggiudicatario dell'Accordo Quadro dovrà provvedere, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla stipula, a designare una propria sede operativa nella provincia di Padova dotata di adeguato magazzino per il deposito di attrezzatura, materiale e automezzi e di tutto quanto necessario per lo svolgimento dei lavori richiesti dal Capitolato.
2. Tale comunicazione dovrà essere resa al RUP, a mezzo email, da inviarsi all'indirizzo: sviluppo.edilizio@unipd.it e con pec a amministrazione.centrale@pec.unipd.it

Art. 20. Direttore Tecnico dell'Accordo Quadro per l'Appaltatore

1. L'Appaltatore deve nominare, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stipula dell'Accordo Quadro, un tecnico professionalmente preparato e in grado di coordinare le attività previste, di seguito denominato “Direttore Tecnico” (DT), nonché un suo sostituto in caso di assenza, in possesso dei requisiti minimi di cui al D. Lgs. n. 81/2008, inviando una mail all'indirizzo: sviluppo.edilizio@unipd.it e con pec a amministrazione.centrale@pec.unipd.it. Il DT è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività dell'AQ e deve garantire una costante reperibilità tramite telefono mobile. Il DT rappresenta l'Appaltatore a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal DL e/o dall'Ente s'intendono fatte all'Appaltatore.
2. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

3. È onere dell'Appaltatore comunicare tempestivamente ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico incaricato, inviando all'Ente la nuova nomina. La Stazione appaltante si riserva di verificare l'adeguatezza dell'incarico conferito al Direttore Tecnico in relazione alle proprie esigenze.
4. L'Ente può ottenere in qualsiasi momento nel corso della durata dell'AQ, previa motivata richiesta e qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, la sostituzione del DT e/o del suo sostituto senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione alcuna. In tal caso, l'Appaltatore provvede alla sostituzione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta.

Art. 21. Subappalto

1. Il subappalto o il sub-affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'art. 119 del Codice dei contratti con riferimento a ciascun eventuale appalto specifico conseguente al presente Accordo Quadro, è ammesso per la categoria prevalente OG11 nel limite generale fissato nel 49% (quarantanove per cento) dell'importo contrattuale della categoria di lavori e relativamente alla categoria scorporabile OG2 è consentito nella misura del 100% (cento per cento) dell'importo della categoria.
Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, compilando l'apposita Sez. D della Parte II del "Documento di gara unico europeo (DGUE)", la parte di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
2. E' considerato subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 2 secondo periodo del Codice dei contratti, qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00) e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto. Ai sensi dell'art. 119, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini del presente articolo, non è considerato subappalto l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - i. che l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, in sede di dichiarazioni di gara o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento del singolo appalto specifico conseguente al presente Accordo Quadro, abbiano indicato i lavori o le parti di lavorazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - ii. che l'affidatario, in sede di appalto specifico conseguente al presente Accordo Quadro, provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 c.c., con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, analoga dichiarazione dev'essere resa da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio.
 - iii. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 94 del Codice dei Contratti;
 - iv. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
4. Ai sensi dell'art. 119, comma 16 del Codice dei contratti l'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subcontratti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (centomila), i termini di cui alla lettera a) sono ridotti della metà.
5. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante e all'ufficio di Direzione lavori, nonché, se nominato, al coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati corredando la documentazione con la copia del contratto stipulato con il subcontraente. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
6. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice dei contratti l'Appaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza e i costi della manodopera sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della D.L. e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale; le imprese subappaltatrici sono altresì responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui all'Art. 58 del presente Capitolato speciale;
7. La Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
8. Ai sensi dell'art. 119, comma 8 del Codice dei contratti, nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e di mancato ottenimento della regolarità contributiva da parte dei subappaltatori e/o dei cottimisti l'Appaltatore si assume l'impegno di far applicare nei suoi e nei confronti dei subappaltatori le disposizioni previste dall'Art. 66 del presente Capitolato Speciale d'appalto.
9. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

10. Ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del Codice, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni subappaltabili oggetto del contratto di appalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto; è pertanto vietato il cd. subappalto a cascata.
11. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
12. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 in capo al soggetto distaccante. La Stazione appaltante, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
13. L'appaltatore si impegna, altresì, a far inserire nel contratto di subappalto/subcontratto o altro subaffidamento le clausole pattizie previste nel Protocollo di Legalità, di cui all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente Capitolato, al quale si rinvia.
14. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, ai sensi degli articoli 1218 e ss. del c.c., sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati.
15. Il Direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono, ognuno per la propria competenza, a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto, oltre al controllo delle attività dei subappaltatori ed alla vigilanza sulla regolarità delle imprese subappaltatrici.
16. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 c.c. con conseguente possibilità per la Stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. n. 646/1982. L'Appaltatore provvede affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; la Stazione appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.
17. L'Appaltatore o il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Padova.
18. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto si applica l'Art. 66, commi 8, 9 e 10, in materia di tessera di riconoscimento.
19. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
20. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Ai sensi dell'art. 15 della L. n. 180/2011 tale disposizione si applica anche alle somme dovute agli esecutori in

subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.

21. Ai sensi dell'art. 119, comma 11 del Codice dei contratti e ss. mm. e ii., in caso di mancato adempimento da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
22. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale dei lavori, verrà acquisito il DURC anche dei subappaltatori e dei cottimisti.
23. Nel caso di inadempienza contributiva o irregolarità contributiva accertata dal DURC si applicherà quanto previsto dall'Art. 67 del presente Capitolato Speciale d'appalto.
24. Il R.U.P. procederà trattenendo dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile, come disposto all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 22. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. I materiali devono inoltre essere conformi ai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edili" approvati con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022, entrati in vigore dal 4 dicembre 2022.
3. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto e l'art. 4 dell'allegato II.14 del Codice dei contratti.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.Lgs. n. 106/2017 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE".
5. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, così come modificato dal decreto del MIT del 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" e da ultimo dalla Circolare del MIT del 21 gennaio 2019, n. 7.

CAPO V – DISCIPLINA CONTRATTUALE DELL'APPALTO SPECIFICO-

Art. 23. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto specifico

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto specifico e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione; in particolare l'Appaltatore, nell'accettare i lavori, dichiara:
 - a) di avere esaminato in modo approfondito la documentazione di riferimento (progetti e altri elaborati) delle opere oggetto dell'appalto specifico, incluse le relazioni di calcolo, di non aver riscontrato alcuna grave

manca e quindi di accettare senza alcuna eccezione tutti gli obblighi relativi contenuti nel presente Capitolato (garanzia, tempi di realizzazione, ecc.);

- b) di non avere dubbi circa i lavori da eseguire, che risultano chiari ed inequivocabili dai documenti allegati;
 - c) di avere per proprio conto determinato tutte le quantità occorrenti per consegnare le opere come indicate nel progetto e comunque complete di ogni parte, perfettamente funzionali e collaudabili;
 - d) di avere preso visione dei luoghi cui si riferisce l'appalto, del tipo di viabilità esistente al contorno dell'area di cantiere, delle strade di accesso, dello spazio di cantiere, nonché degli impianti che lo riguardano, della eventuale difficoltà degli allacciamenti, della dimensione degli spazi disponibili per l'accantieramento e di quant'altro un buon Appaltatore deve essere a conoscenza per condizioni di suo interesse e convenienza;
 - e) di avere per proprio conto condotto tutte quelle indagini, misurazioni, calcoli che ha ritenuto opportuno ai fini della presentazione dell'offerta;
 - f) di aver valutato circostanze ed elementi che influiscono ad oggi sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e di aver ritenuto il contratto congruo e remunerativo;
 - g) di avere valutato e preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - h) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nonché richiesti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - i) di aver verificato e valutato gli oneri per la sicurezza previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e di averli considerati adeguati al cantiere specifico e alle condizioni di sicurezza e di lavoro previste dal progetto e dal Piano di Sicurezza medesimo, senza nulla eccepire o richiedere in merito, ritenendo non necessario apportare al piano alcuna modifica o integrazione;
 - j) di aver preso atto delle aree esterne disponibili al cantiere e di aver correttamente valutato la possibilità di stoccaggio dei materiali sia all'esterno che all'interno dell'edificio, le modalità di carico e scarico, le modalità di tiro in alto e calo in basso;
 - k) di aver recepito e compreso che le attività in essere, presenti nella porzione non oggetto d'intervento e nei fabbricati adiacenti, dovranno poter essere svolte senza interruzioni.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, attestando che, come confermato in apposito verbale sottoscritto con il RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
 3. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
 4. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la necessaria e specifica esperienza, di disporre di organizzazione propria, di capitali, attrezzature e personale necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa in materia.
 5. È fatto divieto all'Appaltatore, e ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell'ordinaria esecuzione dell'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Stazione appaltante, senza espressa autorizzazione della stessa.
 6. In particolare l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e di regolamento, nonché nel presente Capitolato.
 7. L'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di rendere disponibile, senza alcun onere per la Stazione appaltante, un servizio di reperibilità e pronto intervento, operativo durante le ore di inattività del cantiere,

diurne e notturne, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, che la Stazione appaltante potrà utilizzare in caso di necessità, su semplice richiesta telefonica o via e-mail o altro mezzo da concordare tra le parti. A tale scopo, l'Appaltatore comunica alla Stazione appaltante, all'atto della consegna dei lavori, i nominativi e i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per l'attivazione del servizio di reperibilità e pronto intervento. I tempi di intervento di tale servizio dovranno essere non superiori a 1 ora dalla richiesta/chiamata, intendendo come tempo quello necessario per raggiungere il cantiere a seguito di una richiesta/chiamata, qualsiasi sia il soggetto che la inoltrerà.

8. Sono parte integrante dell'appalto specifico tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della collocazione delle attrezzature, che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori.
9. Rimane stabilito che sarà a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità per smarrimenti, perdite, furti, incendi o qualsiasi eventuale danno, anche se successivi all'accettazione delle forniture e dei materiali da parte della Direzione lavori.

Art. 24. *Danni di forza maggiore*

1. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'esecutore ne fa denuncia al Direttore dei lavori nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale o, in difetto, entro 5 (cinque) giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al Direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b. le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o forza maggiore;
 - c. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
 - d. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
 - e. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
2. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 25. *Danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle proprietà*

1. Ai sensi dell'art. 9, di cui all'Allegato II.14 del Codice di contratti, qualora nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al R.U.P. indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante le conseguenze dannose.
2. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 26. *Responsabile tecnico dell'appalto specifico*

1. Qualora l'Appaltatore non conduca personalmente i lavori dovrà conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali necessari, a termini dell'art. 4 del Capitolato Generale e comunque di gradimento della Stazione appaltante.
2. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi del comma precedente, come indicato all'art. 6 del Capitolato Generale. Il Direttore Tecnico di cantiere deve essere abilitato in rapporto

alle caratteristiche delle opere da eseguire, con mansioni dirigenziali, e deve essere di gradimento della Stazione appaltante. Per tutta la durata dell'appalto, il direttore di cantiere deve garantire la propria presenza sul luogo dei lavori.

3. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
4. Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale impiegato nell'esecuzione per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
5. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
6. Ogni variazione relativa al domicilio dell'Appaltatore e alla cessazione dall'incarico delle persone autorizzate a quietanzare e a riscuotere, del rappresentante dell'Appaltatore e del Direttore Tecnico, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante e, nel caso della cessazione dell'incarico, deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato con rappresentanza.
7. Per garantire la regolarità ed il buon andamento dei lavori, il R.U.P. e/o il Direttore dei lavori impartiscono disposizioni e istruzioni mediante ordini di servizio.
8. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del R.U.P. ovvero del Direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei lavori, deve essere vistato dal R.U.P. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Art. 27. Definizione delle forniture e della loro messa in opera

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese, per ciascuna fornitura o messa in opera di materiali, di semilavorati o di componenti finiti e apparecchiature, a quanto di seguito specificato:
 - a) attività di ricerca e di definizione degli stessi;
 - b) verifica della loro rispondenza alle prescrizioni del Disciplinare Descrittivo Prestazionale dell'Accordo Quadro o dei Capitolati, ove presenti, del Contratto Attuativo ed alle prestazioni richieste;
 - c) segnalazione alla D.L. di eventuali imprecisioni o di carenze che dovesse riscontrare;
 - d) verifiche di idoneità statica-strutturale;
 - e) verifica del rispetto dei requisiti richiesti e della compatibilità di quelli effettivi della fornitura con tutti gli altri (es. potenzialità, perdite di carico, portate/prevalenze, coordinamenti elettrici, dimensioni di ingombro, attacchi, collegamenti, ecc.);
 - f) individuazione delle eventuali variazioni e adozione, a sua esclusiva cura e spese, di tutti i necessari provvedimenti di adeguamento per le opere connesse, determinati dalle effettive caratteristiche tecniche, prestazionali e dimensionali del componente fornito;
 - g) produzione di elaborati di calcolo, di verifica o di idoneità, di carattere costruttivo, strutturale o di dettaglio necessario od utile per la posa in opera;
 - h) produzione di schemi di assemblaggio o di funzionamento di apparecchiature complesse (meccaniche ed elettriche, di sicurezza, di regolazione, digitali in genere, ecc.);
 - i) esecuzione di prove speciali, collaudi, ecc.;
 - j) dimostrazione alla D.L. della rispondenza delle caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali proposti o delle modalità di posa in opera, a quanto richiesto;
 - k) acquisizione del parere preventivo della D.L., quando necessario e opportuno.

2. L'Appaltatore sarà unico responsabile per l'esecuzione di tutti i lavori "a regola d'arte", nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti, e per l'insorgenza di vizi, di difetti o di malfunzionamenti, derivanti dal mancato, omesso od imperfetto espletamento delle attività sopra richiamate.
3. In ogni caso l'Appaltatore terrà indenne la Stazione appaltante da ogni maggiore onere o spesa, necessaria per l'effettiva realizzazione dei lavori e per la loro funzionalità, dipendente dai materiali e componenti da esso scelti e forniti, ancorché per gli stessi egli abbia ottenuto i prescritti pareri ed approvazioni.
4. Le scelte dell'Appaltatore circa i materiali e le apparecchiature da fornire, dovranno essere sottoposte, con congruo anticipo, al preventivo parere di conformità e approvazione della D.L., prima del loro approvvigionamento e, in ogni caso, prima della loro posa in opera. L'ottenimento dei prescritti pareri ed approvazioni non esimerà l'Appaltatore dalle responsabilità connesse con manchevolezze o difetti che si dovessero manifestare, successivamente, sui materiali approvati.
5. Le caratteristiche tecniche e merceologiche delle forniture dovranno essere provate mediante certificazioni o pubblicazioni ufficiali riportanti, ad esempio:
 - a) proprietà e qualità dei materiali e comportamento al fuoco;
 - b) dati di rendimento;
 - c) dati di rumorosità;
 - d) caratteristiche fotometriche;
 - e) dati relativi alle prestazioni nominali, alle dimensioni, pesi, ecc.;
 - f) caratteristiche particolari di omologazione;emanate dai costruttori, da laboratori ufficialmente riconosciuti e da Enti di Stato. L'elenco degli accertamenti riportato è esemplificativo e non limitativo.
6. Sarà a carico dell'Appaltatore provvedere, a propria cura e spese, alla predisposizione delle eventuali campionature delle forniture che saranno ritenute necessarie dalla D.L. e che dovranno essere messe a disposizione presso la sede indicata.
7. Materiali o tecniche di posa in opera non preventivamente giudicati conformi potranno essere non accettati o (se accettabili senza pregiudizio per la qualità dell'opera) assoggettati a riduzione del prezzo, determinata ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante.

Art. 28. *Oneri a carico dell'Appaltatore per opere edilizie - assistenze e mezzi d'opera*

Nella attuazione degli appalti specifici, OdL o CA, restano a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri generali di:

- adozione di ogni misura per la tutela della sicurezza dei lavoratori e dei terzi;
- allestimenti di cantiere con delimitazione e segregazione delle aree interessate, con recinzione a paletti e griglie o a tavolato, in modo da impedire l'accesso ai non addetti ai lavori;
- impiego di ponteggi, mezzi ausiliari, macchine operatrici, di sollevamento e di trasporto, necessarie per effettuare le varie fasi delle lavorazioni;
- impiego di idonei ripari e protezioni per attrezzature poste all'esterno;
- mezzi ed opere di protezione delle persone, ambienti, cose circostanti o confinanti con le aree in cui saranno svolti i lavori;
- opere ed assistenze murarie necessarie alla completa esecuzione dei lavori a regola d'arte, comprese demolizioni, asporto dei materiali di risulta, consegna al magazzino della Stazione appaltante o a discariche autorizzate, eventuali mascherature in cartongesso di montanti o di passaggi;
- opere provvisorie, preliminari e preparatorie all'esecuzione dei lavori: demolizioni, smontaggi, rimozioni, compresi mezzi d'opera, trasporti e manodopera;
- sostegno ed appoggio delle tubazioni e dei cavidotti sulle coperture, sulle pareti, a soffitto, ecc., eseguito mediante adeguati ancoraggi e strutture di appoggio;

- pulizie accurate degli ambienti oggetto di lavori che dovranno risultare immediatamente utilizzabili dalla Stazione appaltante, al più con l'esecuzione delle normali pulizie di finitura;
- opere, prestazioni e mezzi richiesti ai fini della sicurezza, in riferimento agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- accertamento preliminare dell'entità dei servizi o dei sottoservizi esistenti e del loro esatto posizionamento mediante sopralluoghi da condurre con i tecnici allo scopo incaricati;
- condizioni di posa più gravose, essendovi spazi ridotti per la movimentazione del materiale sui luoghi di esecuzione dei lavori ed in particolare all'interno degli edifici oggetto dei lavori, comportanti anche il totale smontaggio dei componenti, il loro trasporto a mano o con mezzi meccanici speciali, il collocamento a piè d'opera ed il loro rimontaggio sul posto di installazione; compresi inoltre i controlli e collaudi delle macchine riassemblate ed ogni onere per renderle funzionali e funzionanti come previsto dal costruttore delle medesime;
- delimitazione e segregazione di aree particolari, oggetto di lavori, con tavolati, coperture, reti protettive, camminamenti, parapetti, ecc., in modo da proteggere i soggetti estranei ai lavori da emissioni, cadute di materiali, ecc. ed atte, comunque, a garantire la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori o di terzi non addetti ai lavori;
- delimitazione delle aree oggetto dei lavori verso altre aree degli edifici, con strutture fisse e protezioni (tavolati e teli PVC) atte ad impedire la propagazione della polvere alla restante parte dell'edificio;
- demolizioni, eseguite anche con attrezzature speciali, di qualsiasi elemento o manufatto edilizio di qualsiasi materiale, con raccolta del materiale di risulta, allontanamento e deposito a discarica, nei modi consentiti ed autorizzati;
- demolizione degli impianti esistenti, ove necessario, con sigillatura di fori, ripristini, ecc.;
- impermeabilizzazioni, saggi, verifiche, sondaggi, demolizioni parziali e ricostruzioni;
- interazione con gli impianti esistenti, per allacciamenti, anche provvisori, derivazioni, ecc.;
- maggiori oneri prevedibili dall'Appaltatore ed accertabili in sede di sopralluogo, quali: interruzioni o soste nell'attività lavorativa, lavoro straordinario, notturno o festivo, minore produttività, particolare rallentamento od adozione di maggiori misure di cautela nell'esecuzione dei lavori, ecc., determinati dal fatto che trattasi di ambienti occupati in normale attività, destinati ad assolvere a funzioni di servizio pubblico;
- protezione delle apparecchiature e degli arredi esistenti, che resteranno in loco, affinché non risultino danneggiate dall'esecuzione dei lavori;
- protezione con tavolati, teli, cartoni, fogli di PVC od altro mezzo idoneo, di tutti gli elementi esistenti negli ambienti oggetto di lavori (pavimenti, porte, casseporte, finestre, stipiti, pareti, rivestimenti, strutture di controsoffittatura, ecc.) affinché i locali possano essere riconsegnati alla Stazione appaltante nello stato in cui si trovavano prima dei lavori, compresi gli eventuali ripristini, se risultassero necessari;
- provvedimenti o cautele necessarie per consentire alle aree limitrofe e sottostanti, la normale attività di lavoro, con impedimento, quindi, dell'emissione di rumori o di polveri;
- ripristino completo delle strutture esistenti ove interessate dai lavori per tracce, fori, danneggiamenti, ecc., con finiture analoghe alle esistenti;
- ripristini di qualsiasi area o manufatto interessato o danneggiato dalle nuove opere;
- smontaggio e rimontaggio di elementi di contenimento esistenti (canali, tubazioni, controsoffitti, ecc.);
- smontaggi e rimontaggi, nonché ripristini in genere;
- spostamento di arredi esistenti e loro ricollocazione, opere di protezione dei medesimi, ecc.;
- spostamento di impianti esistenti (prese, comandi, scatole di impianti elettrici, telefonici, dati, rubinetti, tappi, pozzetti, chiusini, ecc.) per conservarne la funzionalità quando interessati da nuove opere, da contropareti, da elementi di mascheramento, pavimentazioni, ecc.;

- ogni onere derivante o conseguente al fatto che i lavori siano da eseguire in edifici e ambienti destinati ad assolvere a funzioni di servizio pubblico, occupati in normale attività che non potrà, in ogni caso, risultare impedita, salvo autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- assistenza tecnica all'esecuzione dei lavori o delle assistenze murarie, se realizzate da altra impresa;
- definizione tecnica delle predisposizioni necessarie all'inserimento od al passaggio degli impianti negli elementi edilizi costituenti la costruzione;
- manovalanza ed attrezzature occorrenti per scarico, carico, trasporto e movimentazione di tutti i materiali comprese le macchine pesanti;
- tiri in alto ed in basso con mezzi di sollevamento;
- esecuzione di tracce e fori su materiali di qualsiasi natura, anche di calcestruzzo armato, eseguite a mano o con mezzi d'opera, senza limitazioni di estensione o di dimensioni;
- demolizioni parziali o totali, eliminazione di impianti o di manufatti esistenti, compresi trasporti a luogo destinato o a discarica autorizzata;
- ripristini murari od impiantistici connessi o conseguenti alle demolizioni effettuate;
- interventi di ricostituzione dell'integrità statica di strutture che risultassero interessate dall'esecuzione di quanto sopra;
- ripristini al grezzo per quanto sopra e sigillature;
- ricopertura e protezione degli impianti eseguiti con malta o altro in parete o a pavimento;
- nastri di segnalazione, fili di tracciamento, ecc.;
- mezzi di scarico, carico, trasporto, sollevamento e movimentazione di qualsiasi materiale;
- macchine operatrici e ausili di qualsiasi genere necessari per l'esecuzione dei lavori e per la messa in opera dei materiali;
- mezzi d'uso del personale dell'Appaltatore: scale, carrelli, trapani perforatori, saldatrici, demolitori, frese, ecc.;
- mezzi atti ad assicurare l'incolumità dei lavoratori e di terzi;
- definizione dei passaggi, percorsi, forature, pendenze e posizionamenti;
- misurazioni e verifiche preliminari da condurre sui luoghi di esecuzione dei lavori;
- costruzione e messa in opera di staffe, mensole, rinforzi, sostegni atti ad integrare le strutture delle pareti ed idonei a fissare saldamente ogni apparecchio;
- fissaggio del mensolame e delle apparecchiature, in malta di cemento, previa effettuazione dei relativi scassi, ovvero con tasselli ad espansione, chiodature, rivettature, collanti, ecc., su qualsiasi struttura (laterizio, calcestruzzo, gesso, legno, materiali lapidei, ecc.);
- foratura ed asporto di materiali per inserimento di apparecchiature impiantistiche;
- fissaggio di scatole, componenti o altro, anche con particolari collanti;
- applicazione o incasso di elementi su controsoffitti (anemostati, diffusori, lampade, ecc.), provvedendo, quando e se necessario, all'autonoma sospensione degli elementi od al rinforzo dei sistemi di ancoraggio, allo scopo di non provocare un carico eccessivo sui controsoffitti stessi;
- impiego di materiali di uso e di consumo, sfridi, abbondanze;
- impiego di materiali di pulizia, solventi, sgrassanti, decappanti, per verniciature protettive, ecc.;
- fornitura e messa in opera di tutti quei componenti di dettaglio necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori;
- pulizia dei luoghi, con sgombero ed allontanamento dei materiali di risulta, di imballo o altro.

Art. 29. Oneri a carico dell'Appaltatore per impianti tecnologici - prove e verifiche preliminari e di collaudo sulle opere eseguite e per la messa in esercizio

1. Sono inoltre sempre e comunque comprese nei prezzi di contratto, l'esecuzione a cura e spese dell'Appaltatore:
 - a) delle verifiche e delle prove in corso d'opera, comprese quelle di carico;
 - b) delle verifiche e delle prove di funzionamento preliminari alla riconsegna dei lavori e degli impianti;
 - c) delle verifiche e delle prove di collaudo sulle opere eseguite.
2. In particolare, per gli impianti tecnologici, le operazioni di messa in esercizio potranno essere eseguite in tre fasi distinte o parzialmente coincidenti, così suddivisibili:
 - a) prime prove di funzionamento eseguibili in corso d'opera, atte a verificare le tenute, le alimentazioni elettriche, il senso di rotazione dei motori, il collegamento delle apparecchiature, ecc;
 - b) prove di funzionamento preliminari alla riconsegna degli impianti alla Stazione appaltante, comprese eventuali tarature e prove, eseguite, ove necessario, alla presenza della Stazione appaltante, fino al raggiungimento dei dati di funzionamento previsti in condizioni di sicurezza di esercizio; in questa fase dovranno essere attivate tutte le apparecchiature ed i sistemi di controllo e regolazione, procedendo alla loro messa a punto anche con l'assistenza sul luogo di installazione, se necessario, di un tecnico specializzato del costruttore di ciascun componente fornito;
 - c) prove e verifiche di collaudo.
3. A richiesta della D.L. l'Appaltatore dovrà produrre certificazione scritta, eventualmente sottoscritta da tecnico qualificato, delle prove eseguite e dei risultati ottenuti.
L'Appaltatore dovrà eseguire quanto sopra nella misura necessaria a raggiungere la completa funzionalità, sicurezza e rispondenza dei lavori alle caratteristiche richieste, provvedendo a sua totale cura e spese:
 - a) ad ogni mezzo, opera o prestazione di manodopera necessari o connessi;
 - b) ai materiali d'uso e di consumo, ai noli, ai combustibili, alla strumentazione;
 - c) alle prestazioni di specialisti che occorressero per certificare l'idoneità delle opere;
 - d) all'assistenza continua alle attività di verifica e di controllo che saranno effettuate dalla D.L., anche con la ripetizione delle prove già eseguite e la reiterata messa a disposizione di quanto sopra, fino ad esito positivo.

Art. 30. Oneri a carico dell'Appaltatore per documentazione e certificazione dei lavori a norma di legge – Opere Edili

1. Sarà a carico dell'Appaltatore ogni onere per la redazione della progettazione costruttiva degli interventi, laddove richiesta, compreso il confezionamento e la consegna di tutta la documentazione relativa ai lavori da eseguire.
2. Sarà a carico dell'Appaltatore ogni onere per la raccolta, la produzione, il confezionamento e la consegna di tutta la documentazione relativa ai lavori eseguiti, compresa ogni attività principale e accessoria, con esclusione unicamente di:
 - a) quanto di stretta pertinenza della Stazione appaltante, come la sottoscrizione di domande o di atti ufficiali;
 - b) le competenze degli Enti di controllo.
3. Saranno da produrre a carico dell'Appaltatore quindi, ad esempio:
 - a) le prove e le certificazioni richieste in ordine alla igienicità e salubrità degli ambienti, alla sicurezza degli utenti, alla corretta esecuzione degli impianti a regola d'arte, ecc.;
 - b) le documentazioni di esame progetto e di collaudo richieste dall'ISPESL/INAIL per gli impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche, per i luoghi con pericolo di incendio o di esplosione, per i recipienti in pressione, ecc.;

- c) le prove di funzionamento, di carico o le verifiche statiche e di collaudo per particolari manufatti o componenti facenti parte dell'opera eseguita, secondo norme CEI e UNI;
 - d) le dichiarazioni di conformità ai sensi dell'art. 7 del D.M. 22.01.2008 n. 37, completa di allegati e documentazione per la manutenzione, e tutta la documentazione prescritta dalle leggi, regolamenti e norme tecniche vigenti, ovvero espressamente richiesta dalla D.L.;
 - e) i certificati di verifica e collaudo di quelle macchine ed apparecchiature utilizzate nella realizzazione degli impianti, prescritti dalle norme vigenti o comunque richiesti;
 - f) le omologazioni del Ministero dell'Interno e le dichiarazioni di conformità CE complete della documentazione obbligatoria di accompagnamento;
 - g) le certificazioni di resistenza al fuoco e di rispondenza alle prestazioni richieste degli elementi costruttivi e/o prodotti impiegati (modello VV.F. PIN CERT REI e DICH. PROD.) a firma di un professionista iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni di cui all'art. 16 comma 4 del D.Lgs. n. 139/2006;
 - h) le dichiarazioni di corretta posa in opera di elementi significativi ai fini della resistenza e/o reazione al fuoco (serrande tagliafuoco, barriere passive in genere, sistemi costruttivi "a secco", sistemi protettivi - vernici intumescenti, lastre, ecc. - materiali costruttivi omologati ai fini della reazione al fuoco, ecc.) su apposita modulistica VV.F. (mod. DICH. POSA OPERA; mod. DICH.RIV.PROT);
 - i) i verbali di effettuazione del "Door Fan Test" in condizioni iniziali, relativo allo stato di fatto dei locali, e in condizioni finali, prima della messa in servizio dell'impianto;
 - j) la copia dei certificati di prova/rapporti di classificazione/omologazioni degli elementi costruttivi classificati ai fini della resistenza al fuoco;
 - k) la dichiarazione di corretta installazione e funzionamento di eventuali impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2018 n.37 (modello VV.F. DICH. IMP.);
 - l) le eventuali relazioni valutative o di calcolo/dimensionamento degli elementi costruttivi resistenti al fuoco ovvero delle protezioni al fuoco da realizzare, complete di disegni, schemi e quant'altro necessario ai fini della certificazione di resistenza al fuoco;
 - m) le tavole esplicative e gli schemi sinottici che rappresentino dove sono state installate le barriere passive sugli attraversamenti impiantistici (passerelle passacavi, cavidotti, tubazioni, ecc.) ed il posizionamento delle serrande tagliafuoco, il tutto con riferimento alle numerazioni degli elementi così come riportati nelle dichiarazioni di corretta posa;
 - n) gli originali dei certificati di garanzia, rapporti avviamento, rapporti collaudo, ecc., ovvero copie leggibili a colori (anche delle dichiarazioni di conformità CE e certificati di prova), eventualmente dichiarate conformi agli originali, ove possibile;
 - o) la documentazione comprovante l'esito delle prove e verifiche eseguite ai fini della messa in esercizio degli impianti.
4. I documenti e gli elaborati dovranno essere forniti alla D.L., a cura e spese dell'Appaltatore, in tre copie su carta e in files su CD ROM in formato standard editabile e in formato ".pdf", secondo le prescrizioni che saranno impartite dalla D.L., entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei singoli lavori ordinati.
5. Resteranno, in ogni caso, a carico dell'Appaltatore le spese di produzione di ulteriori copie di cui egli ritenesse opportuno disporre per proprio uso. La documentazione dovrà essere prodotta alla Stazione appaltante non appena intervenuta l'ultimazione dei lavori.

Art. 31. *Oneri a carico dell'Appaltatore per documentazione rappresentativa dei lavori eseguiti – Impianti*

1. Sarà a carico dell'Appaltatore ogni onere per la redazione della progettazione costruttiva degli interventi, laddove richiesta, compreso il confezionamento e la consegna di tutta la documentazione relativa ai lavori da eseguire.
2. L'Appaltatore dovrà fornire, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei singoli lavori ordinati, la documentazione

necessaria per l'uso e per la normale manutenzione degli impianti, che dovrà comprendere:

- a) manuali e istruzioni per l'uso e la conduzione corretta degli impianti;
 - b) eventuali avvertenze particolari per la tutela delle persone e delle cose;
 - c) eventuali elaborati costruttivi e di montaggio, schemi unifilari o multifilari, sinottici, ecc.;
 - d) scheda tecnica per ciascun componente fornito elencante le sue caratteristiche e le operazioni di manutenzione;
 - e) documenti tecnici normalmente forniti dal costruttore per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione del componente, compresi eventuali certificati di omologazione o attestanti le proprietà fisiche, di comportamento al fuoco, ecc.;
 - f) elaborati grafici relativi alle opere eseguite e delle stesse fedelmente rappresentativi;
 - g) in particolare gli schemi dei quadri elettrici dovranno essere dati completi dei seguenti elementi:
 - disegno raffigurante il fronte del quadro e le funzioni in esso presenti;
 - elenco targhette con posizione delle medesime, diciture e spiegazioni atte a rendere comprensibili al meglio le funzionalità dei vari componenti;
 - numerazioni dei montanti e delle morsettiere;
 - siglature dei conduttori in arrivo ed in partenza.
3. I documenti e gli elaborati dovranno essere forniti alla D.L., a cura e spese dell'Appaltatore, in una copia su carta e in files su CD ROM in formato standard editabile (compatibile BIM) o in formato ".pdf", secondo le prescrizioni che saranno impartite dalla D.L., entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei singoli lavori ordinati.
 4. Gli elaborati grafici rappresentativi dell'eseguito dovranno essere resi con gli stessi standards tecnici ed esecutivi di quelli originali, mantenendo le impostazioni generali e le diciture riportate nel frontespizio degli elaborati, fatte salve le eventuali variazioni richieste dalla Stazione appaltante.
 5. L'Appaltatore potrà inserire negli elaborati i propri dati generali ed il logotipo nelle forme espressamente autorizzate dalla Stazione appaltante ed in conformità alle indicazioni di quest'ultimo.
 6. L'Appaltatore dovrà altresì porre in opera, ovunque è necessario o comunque stabilito e richiesto dalla D.L., apposite targhette con le indicazioni occorrenti alla immediata identificazione dei componenti installati. È a carico dell'Appaltatore altresì la fornitura alla Stazione appaltante di tutti gli elementi necessari per la compilazione del libretto di centrale/impianto, richiesto dalla vigente normativa in materia.

Art. 32. Provvista e provenienza dei materiali, accettazione, qualità e impiego

1. Ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti è responsabilità del Direttore dei lavori verificare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali che devono corrispondere alle prescrizioni dell'Accordo Quadro secondo le indicazioni tecniche riportate o nel Disciplinare Descrittivo Prestazionale allegato al presente documento o, ove disponibile, nel Capitolato – parte Tecnica del singolo contratto attuativo; i materiali dovranno pertanto essere della migliore qualità e rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi e direttive in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.
2. Ai sensi dell'art. 16 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione delle lavorazioni di ciascun contratto attuativo conseguente all'Accordo Quadro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dal Disciplinare Descrittivo Prestazionale allegato al presente documento o, ove disponibile, dal Capitolato – parte Tecnica del singolo contratto attuativo. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
3. Nel prezzo dei materiali sono compresi, per ciascun appalto specifico conseguente all'Accordo Quadro, tutti gli oneri derivanti all'esecutore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

4. Qualora per alcuni materiali le prescrizioni tecniche del relativo Capitolato Speciale d'appalto prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
5. Se il cambiamento comporta una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti.
6. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali per alcuni materiali siano indicati nelle prescrizioni tecniche del relativo Capitolato speciale d'appalto, l'esecutore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del RUP.
7. Si applicano le disposizioni in materia previste dal citato Allegato II.14 ed in particolare dall'art. 4 dello stesso.
8. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dal relativo Capitolato Speciale d'appalto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
9. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
10. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
11. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste dal relativo Capitolato Speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

CAPO VI - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO -

Art. 33. *Consegna e inizio dei lavori dell'appalto specifico*

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la sottoscrizione dell'OdL o del contratto attuativo, a seguito di formale consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'Appaltatore ed in contraddittorio con lo stesso.
2. Il Direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il Direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante.
3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore dei lavori per la consegna, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione e il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, esternamente all'Accordo Quadro, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art. 56 e Art. 56 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla D.L. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 7 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 50, comma 6 del Codice, la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto nel caso di affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del medesimo.
7. La stazione appaltante procede in via d'urgenza alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 17, comma 9 del Codice dei contratti anche nelle more della stipulazione formale del contratto e della verifica dei requisiti generali e speciali. La DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisorie, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del Codice dei contratti.

Art. 34. Termini per l'ultimazione dei lavori dell'appalto specifico

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto sarà esplicitato in termini di giorni naturali e consecutivi, al momento della sottoscrizione del singolo appalto specifico; la decorrenza dei termini è fissata dalla data del verbale di consegna, come dettagliato nel cronoprogramma dei lavori del singolo appalto specifico di cui all'Art. 42 del presente Capitolato. Questi tempi sono stati valutati considerando lavoro ordinario 5/7 con turni ordinari: si tratta pertanto di termini che la Stazione appaltante ritiene comprimibili con realizzazione di lavoro notturno e/o festivo.
2. L'Appaltatore dunque si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori del singolo appalto specifico, di cui all'Art. 42 del presente Capitolato.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale in giorni naturali consecutivi, si terrà conto della presenza di festività contrattuali per il personale impiegato dall'Appaltatore.
4. Nel tempo contrattuale di cui sopra si terrà conto, nella misura delle normali previsioni, dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole così come quantificati dalla Circolare 05/04/1982, n. 629/U.L. dell'Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei Lavori Pubblici: pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste dovute all'andamento climatico sfavorevole.
5. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte dell'Appaltatore per difficoltà che esso dovesse incontrare nel reperimento dei materiali, neanche con riferimento alle singole fasi temporali eventualmente previste dal cronoprogramma.
6. Nessun ritardo sarà altresì ammesso nell'ultimazione delle opere da parte dell'Appaltatore a causa di tempi amministrativi correlati a richieste di permessi di varia natura, quali transito, occupazione suolo pubblico, modifiche della viabilità, installazioni particolari, saggi, indagini, prelievi, campionamenti preordinati a qualsivoglia scopo correlato alla corretta esecuzione delle opere in oggetto e a carico dell'Appaltatore, che dovrà dunque averne previsto le tempistiche così da non interferire con l'esecuzione dei lavori entro i termini e secondo la sequenza previsti nel cronoprogramma.
7. L'Appaltatore comunicherà tempestivamente alla D.L., tramite PEC, la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La D.L. procederà allora, in contraddittorio con l'Appaltatore, alle necessarie constatazioni redigendo apposito Certificato di Ultimazione Lavori.
8. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione dei collaudi.
9. È facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna parziale dei lavori, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti.

Art. 35. *Lavoro notturno e festivo*

1. Ove l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dei lavori nel tempo prefissato, anche per cause non ascrivibili all'Appaltatore, la Stazione appaltante potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni. Pertanto viene fatto obbligo all'Appaltatore di dare la propria reperibilità e disponibilità per l'esecuzione dei lavori, di qualsiasi tipo e natura, anche nei periodi di ferie e festivi.
2. L'esecuzione delle opere, come previsto dal cronoprogramma del progetto esecutivo del singolo appalto specifico, è prevista con orari ordinari, ma è possibile e necessario, ai fini di cui sopra, che venga svolta anche con lavorazioni in orario notturno e festivo, organizzate anche con turni regolari avvicendati per contrarre i tempi di esecuzione dell'opera. I costi di tali eventuali organizzazioni lavorative devono essere attentamente valutati dall'Appaltatore in sede di offerta: rientrano nell'importo complessivo dell'appalto, avendo l'Appaltatore stesso tenuto conto delle indennità, compensi, maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni e di ogni altro maggior onere derivante.

Art. 36. *Proroghe e sospensioni richieste dall'Appaltatore relative agli appalti specifici*

1. Ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale previsto per l'appalto specifico, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
2. La richiesta è presentata alla D.L., la quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P., questi acquisisce tempestivamente il parere della D.L.
3. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
4. In caso di richiesta di proroga dei lavori da parte dell'esecutore, i verbali per la concessione della stessa, redatti con adeguata motivazione a cura della D.L. e controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato. Nel caso di istanza di proroga avanzata dall'Appaltatore, il R.U.P. ha tempo 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa per formulare la propria risposta, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023. La mancata determinazione del R.U.P. entro il termine indicato costituisce rigetto della richiesta.

Art. 37. *Sospensioni ordinate dalla D.L.*

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.
2. Ai sensi dell'art. 121, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'Art. 55, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e diverse da quelle indicate al comma 4 del medesimo articolo. Nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

3. Ai sensi dell'art. 121, comma 6, Codice dei contratti nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che consentano di procedere solo parzialmente allo svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, solo parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
4. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore, quando dovuto, indipendentemente dalla durata della sospensione.
5. Il verbale di sospensione deve contenere: l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
6. Il verbale di sospensione, possibilmente con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, si procede a norma degli articoli 122, comma 3 del Codice dei contratti.
7. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o in presenza di motivazioni non riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione.
8. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'allegato II.14 citato, non appena cessate le cause della sospensione la DL lo comunica immediatamente al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il DL procede alla redazione del verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sottoscrizione. Se l'Appaltatore ritiene cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non dispone la ripresa dei lavori stessi, può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni alla DL perché si provveda alla ripresa; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'esecutore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
9. Ai sensi dell'art. 121, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, se la sospensione o le sospensioni durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'appalto specifico o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 42 del presente Capitolato.

Art. 38. *Sospensioni ordinate dal R.U.P.*

1. Ai sensi dell'art. 121, comma 2, del Codice dei contratti il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla D.L. ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di particolare necessità o di pubblico interesse che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e alla D.L.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
 - a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali modifiche di cui al Capo X.

Art. 39. *Certificato di ultimazione dei lavori*

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. t) dell'allegato II.14, del Codice dei contratti il Direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, come previsto dall'art. 121 comma 9 del Codice elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
2. Le modalità di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori sono analoghe a quelle prescritte per il verbale di consegna dei lavori.
3. Nel caso di lavorazioni di piccola entità, che non pregiudichino la funzionalità delle opere, non ancora completate dall'Appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori assegnerà a quest'ultimo un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per l'esecuzione delle necessarie modifiche o sistemazione delle opere stesse; trascorso inutilmente questo termine il certificato di ultimazione dei lavori redatto sarà privo di efficacia e si dovrà procedere alla predisposizione di un nuovo certificato di ultimazione dei lavori che potrà essere redatto soltanto dopo l'effettiva esecuzione degli interventi richiesti.

Art. 40. *Penali in caso di ritardo*

1. Scaduti infruttuosamente i termini utili delle scadenze contrattuali intermedie, previste nelle tempistiche individuate dalla Stazione appaltante o nel cronoprogramma dell'intervento specifico, e della ultimazione dei lavori, l'Appaltatore incorrerà nelle penali di seguito indicate, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore della Stazione appaltante qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per qualsiasi titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stessa.
2. Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Codice dei contratti per ogni giorno di ritardo nel compimento di tutti i lavori l'Appaltatore incorrerà nella penale 0,3 per mille del complessivo ammontare netto contrattuale dell'appalto specifico. L'importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto dell'appalto specifico; in caso contrario, la Stazione Appaltante si riserva di risolvere l'Accordo Quadro.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla D.L. per la consegna degli stessi ai sensi dell'Art. 33;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'Art. 33;

- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
 - d) nel rispetto del termine di conclusione dei lavori previsto dal cronoprogramma dei lavori, comprese eventuali fasi intermedie;
 - e) nel rispetto del termine di 48 ore per dar avviso della conclusione di tutte le attività previste da un appalto specifico;
 - f) nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - g) nel rispetto di quei termini previsti dal presente Capitolato o assegnati dalla stazione appaltante tramite comunicazioni o ogni altro atto, pur se non espressamente esplicitati al presente comma, comportanti comunque inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 4. Le penali di cui sopra vengono irrogate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta da parte dell'Ente a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione senza che l'Appaltatore abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento o su ogni altra somma disponibile.
 - 5. Tali penali, cumulabili, verranno contabilizzate in detrazione al momento della redazione del conto finale ai fini della verifica di regolare esecuzione.
 - 6. In caso di recupero dei ritardi tra una fase intermedia e l'altra, quindi senza ritardo sul tempo finale di ultimazione, realizzato anche tramite l'utilizzo di eventuale lavoro in periodo notturno e/o festivo, non si provvederà all'applicazione delle penali intermedie.
 - 7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi, fra cui ad esempio il danno derivante dal mancato utilizzo dell'opera di cui trattasi.
 - 8. In caso di ultimazione anticipata dei lavori non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 41. *Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini*

- 1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori dell'Appalto specifico superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione dell'appalto specifico e anche dell'Accordo Quadro, a discrezione della stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 122 comma 4 del Codice dei contratti.
- 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. Si applica in ogni caso l'art. 10 dell'allegato II.14 del Codice dei contratti.
- 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Art. 40, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
- 4. Ai sensi dell'art. 122 comma 6 del Codice dei contratti sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 42. *Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma degli interventi specifici*

- 1. Su richiesta della Direzione lavori, in relazione ad ogni singolo contratto attuativo conseguente al presente Accordo Quadro, prima dell'inizio dell'affidamento, potrà essere richiesto all'Appaltatore un Programma Esecutivo che, in relazione alle specifiche lavorazioni, individui o, ove possibile, specifichi il programma delle lavorazioni attenendosi alle priorità evidenziate dalla Stazione appaltante.

2. L'Appaltatore, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto attuativo e comunque prima dell'inizio lavori, presenterà alla Stazione appaltante un proprio Programma Esecutivo dei lavori, ai sensi dell'art. 32 comma 9 di cui all'Allegato I.7 al Codice dei contratti, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione dei lavori.
3. L'Appaltatore dovrà presentare e corredare il programma di cui sopra del presente Capitolato di precise indicazioni planimetriche in relazione alla dislocazione che prevede per le aree di carico – scarico, alle aree di stoccaggio dei materiali e dei semilavorati, alle aree di deposito temporaneo dei rifiuti ed a ogni altra area necessaria per l'esecuzione delle previste lavorazioni; la scelta e individuazione delle aree dovrà essere supportata da analisi di effettiva utilizzabilità delle stesse in termini di accessibilità, di capacità di supportare i carichi previsti e di autorizzazione nel caso di aree non di proprietà della Stazione appaltante. Di tali indagini e delle conclusioni raggiunte dovrà essere prodotta evidenza documentale.
4. Il programma deve essere elaborato sulla base delle fasi lavorative riportate nel cronoprogramma dello specifico intervento previsto dall'art. 30 dell'Allegato I.7 del Codice, coerentemente con i tempi contrattuali di ultimazione previsti, e deve essere approvato dalla D.L. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. i) dell'allegato II.14 del Codice, mediante apposizione di un visto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la D.L. si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
5. Qualora non venga consegnato il programma esecutivo, nei termini di cui al comma 2, restano valide le tempistiche o il cronoprogramma individuati dalla Stazione appaltante nell'ambito del progetto o dell'ordine di lavoro, quale riferimento per il corretto andamento dei lavori.
6. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
7. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante i documenti di progetto; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente.
8. In caso di sospensione o di ritardo dei lavori resta fermo lo sviluppo esecutivo previsto dal cronoprogramma di progetto.
9. Per la durata giornaliera dei lavori si applica l'art. 27 del Capitolato Generale.

Art. 43. *Inderogabilità dei termini di esecuzione*

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione di opere particolari, salvo che siano ordinati dalla D.L. o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) i tempi necessari per gli approvvigionamenti dei materiali;
 - f) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - i) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - j) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese o fornitori, tecnici o altri estranei al contratto o titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di sospensioni o proroghe, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 41 e Art. 70 del presente Capitolato

Art. 44. *Ripristino dei luoghi alla data di ultimazione*

1. Ai sensi dell'art. 122, comma 8 del Codice dei contratti all'atto della redazione del verbale di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dal materiale e dagli impianti di cantiere nonché completamente ripristinata e perfettamente pulita, con i relativi oneri a carico dell'Appaltatore.

CAPO VII - DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO SPECIFICO -

Art. 45. *Anticipazione e modalità di pagamento*

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice dei contratti è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 25% (venticinque per cento) dell'importo contrattuale dell'appalto specifico. La somma dovrà essere erogata entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal RUP.

2. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 48 del presente Capitolato, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) riduzione graduale automatica in corso d'opera, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) mediante presentazione di atto di fideiussione o di polizza fideiussoria rilasciata dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al D.M. 16 settembre 2022, n. 193, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
4. La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma precedente in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 2, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 46. *Pagamenti in acconto per gli appalti specifici*

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento dei lavori, che verranno compilati dalla D.L. sulla base dei documenti contabili previsti per la contabilizzazione a misura. Le rate di acconto sono dovute non appena sarà maturato a favore dell'Appaltatore un credito sull'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli Artt. Art. 50 e ss. del presente Capitolato, non inferiore all'importo che verrà indicato all'Appaltatore nell'appalto specifico, e determinato:
 - a. al netto del ribasso d'asta contrattuale dell'Accordo Quadro;
 - b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella A di cui all'Art. 7 del presente Capitolato;
 - c. al netto della ritenuta di cui al comma 3 del presente articolo;
 - d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
2. A tale scopo, è onere dell'Appaltatore comunicare al DL, il raggiungimento della quota che dà diritto alla corresponsione della quota di pagamento di cui al comma 1.
3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinque per cento), ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, e comunque dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.
4. Entro i 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il DL redige, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), dell'allegato II.14 del Codice, il relativo *Stato avanzamento lavori (SAL)* che deve recare la dicitura: "Lavori a tutto il" con l'indicazione della data di chiusura e lo trasmette tempestivamente al RUP; si applica il successivo Art. 53 in caso di contestazioni dell'impresa.
5. Nei termini di legge, il RUP emette il corrispondente certificato di pagamento ai sensi dell'art. 125 comma 5 del Codice dei contratti, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma precedente, con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione.
6. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 48 del presente Capitolato, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento mediante emissione dell'apposito mandato e alla

successiva erogazione a favore dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 125 comma 2 del Codice dei contratti e dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002.

7. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
8. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95,00% (novantacinque per cento) dell'importo dell'appalto specifico, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del comma 1. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario dell'appalto specifico (OdL o CA) eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
9. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l'inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e quelli eventualmente determinati a misura.

Art. 47. Pagamenti a saldo

1. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla formale approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo e non potrà avvenire se non previa emissione della documentazione relativa alle opere realizzate (as-built) e alla consegna di tutte le dichiarazioni, certificazioni e documentazione relative alle opere medesime.
2. A lavori ultimati il Direttore dei lavori, fatte salve cause a lui non imputabili, emette e trasmette al R.U.P., con le modalità previste dall'art. 12, comma 1, lett. e), del dell'allegato II.14 al Codice degli appalti, il conto finale; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo di cui al comma 4 e alle condizioni di cui al comma 6.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. entro i successivi 60 (sessanta) giorni formula in ogni caso una sua relazione finale e riservata al conto finale.
4. La Stazione appaltante provvede, nulla ostando, alla formale approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo e della relazione sul conto finale entro i termini di cui all'Art. 60 del presente Capitolato; il pagamento della rata di saldo è subordinato alla formale approvazione del certificato e avviene mediante emissione dell'apposito mandato, entro i termini di legge. La rata di saldo è comprensiva delle ritenute di cui all'Art. 46, comma 3 del presente Capitolato, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma c.c.
6. Fermo restando quanto previsto all'Art. 48, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo, con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo;
 - c) prestazione mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario

finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. del 16 settembre 2022, n. 193, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

7. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Art. 48. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55;
 - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'Art. 68, comma 2 del presente Capitolato; ai sensi dell'art. 31, comma 7 del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - c) agli adempimenti di cui all'Art. 21 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore, salvo che nel bando di gara sia stato previsto dalla Stazione appaltante, che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori da lui eseguiti;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 286/2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
 - f) all'acquisizione, ai fini dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, primo periodo, del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, ultimi due periodi, del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi.

Art. 49. *Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo*

1. Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro i termini di cui al precedente Art. 46 per causa imputabile alla Stazione appaltante, spettano all'esecutore gli interessi moratori sulle somme dovute, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2002.
2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'Art. 47 per causa imputabile alla Stazione appaltante, spettano all'esecutore gli interessi moratori sulle somme dovute, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2002.
3. Per la determinazione del saggio degli interessi di cui ai commi precedenti si rinvia all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
4. Gli interessi sono comprensivi del maggior danno subito dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 1224 c.c. L'Appaltatore non potrà vantare alcuna ulteriore pretesa per aver subito un danno maggiore rispetto agli interessi liquidati.
5. In caso di ritardo nei pagamenti delle rate in acconto e saldo non trova applicazione quanto disposto dall'art. 1194 c.c. ovvero il pagamento fatto in conto capitale ed interessi sarà imputato prima al capitale.
6. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo è corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell'esecutore dei lavori; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

CAPO VIII - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DELL'APPALTO SPECIFICO –

Art. 50. *Valutazione dei lavori a misura*

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo gli elaborati progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere a misura verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi contrattuali così come definiti agli Art. 3 e Art. 6 del presente Capitolato.
5. Gli oneri per la sicurezza valutati a misura sono valutati sulla base dei prezzi dei lavori desumibili negli atti progettuali e di gara con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
6. La contabilizzazione delle lavorazioni e forniture a misura è effettuata secondo le quantità effettivamente eseguite.

Art. 51. *Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera*

1. Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla D.L.

Art. 52. *Valutazione eventuali opere in economia*

1. I lavori che comportano l'impiego di manodopera e di mezzi d'opera "in economia" saranno ammessi alla liquidazione solo se preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori e solo se le distinte verranno consegnate per il riscontro alla D.L. - direttamente o mediante trasmissione a mezzo PEC - non oltre il giorno lavorativo successivo dall'impiego della manodopera, di mezzi d'opera, di materiali.

2. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia per l'esecuzione di opere non suscettibili di determinazione preventiva è effettuata con le seguenti modalità:
- a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente o, in mancanza di questi, sulla base dei costi derivanti da fatture documentate aumentati di spese generali ed utile e con ribasso contrattuale sulle ultime due componenti;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi indicati eventualmente nel computo metrico estimativo dell'appalto specifico, incrementati delle percentuali per spese generali e utili ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili come da elaborati progettuali attinenti.

CAPO IX – RISERVE E ACCORDO BONARIO

Art. 53. *Riserve e accordo bonario*

1. Le contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore.
- 1.1. Laddove nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero insorgere contestazioni afferenti agli aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori, verrà osservata la seguente procedura:
- a) il Direttore dei Lavori o l'esecutore comunicano al Responsabile Unico del Progetto le contestazioni insorte circa gli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, forniture continuative o servizi;
 - b) il RUP, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio (fra DL ed un rappresentante dell'Impresa per la specifica questione), l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;
 - c) la decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
- 1.2. Laddove nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero insorgere contestazioni che riguardano fatti, verrà osservata la seguente procedura:
- a) il DL redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni;
 - b) ove il verbale venga redatto in assenza dell'imprenditore, copia del medesimo verrà comunicata all'esecutore per la presentazione delle proprie osservazioni entro 8 (otto) giorni dal relativo ricevimento;
 - c) decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente in assenza di osservazioni da parte dell'esecutore, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate;
 - d) l'esecutore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
- 1.3. In ogni caso le contestazioni ed i relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
- L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la successiva riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Riserve iscritte nel registro di contabilità o altro documento analogo.
- 2.1. Ai sensi dell'art. 7 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici, le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono

iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

2.2. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro o altro documento, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

2.3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, deve esplicitare, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

2.4. Il DL, nei successivi 15 (quindici giorni), espone nel registro di contabilità le sue motivate deduzioni. Se il DL omette di motivare in modo esauriente e dettagliato le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'Istituto dovesse essere tenuto a sborsare.

2.5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro o documento analogo nel termine sopraindicato, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati (o nell'ipotesi in cui siano decorsi 15 giorni dagli accadimenti), i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

2.6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DL può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie; in tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

3. Riserve iscritte in documenti diversi dal registro di contabilità o altro documento analogo

3.1. In parziale deroga rispetto a quanto indicato al comma che precede, le riserve dell'appaltatore in merito alla consegna (anche ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice) dei lavori e/o all'ultimazione dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di consegna e/o ultimazione dei lavori.

3.2. In parziale deroga rispetto a quanto indicato al comma che precede, le riserve dell'appaltatore in merito alla sospensione dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

3.3. In ogni caso le riserve come sopra apposte devono essere sempre confermate nel registro di contabilità (o a mezzo PEC se mancante), non appena reso disponibile.

4. Forma e contenuto delle riserve. Tempestività

4.1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

4.2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole (o comunicate a mezzo PEC). Le riserve devono essere confermate ad ogni successiva contabilizzazione ed in ogni SAL successivo, salva la espressa conferma sul conto finale: diversamente si intendono abbandonate.

- 4.3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni e motivazioni dettagliate ed approfondite sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute, al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di concretamente e tempestivamente percepire ogni fatto suscettibile di produrre un incremento di spesa.
- 4.4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi, sia in sede giudiziale che in altre sedi (accordo bonario, transazione, ecc.) rispetto all'importo iscritto.
5. La definizione delle riserve e l'accordo bonario.
- 5.1. Ogni riserva dell'appaltatore dovrà essere formulata, a pena di decadenza, nei modi e termini prescritti dalle precedenti disposizioni.
- 5.2. La definizione della riserva e l'eventuale accordo bonario avverranno come previsto all'art. 7 dell'allegato II.14 e all'art. 210 del Codice.
- 5.3. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario, saranno attribuite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
6. Accordo bonario per i lavori, i servizi e le forniture.
- 6.1. La presente disposizione trova integrale applicazione per i lavori pubblici ove, nel corso dell'esecuzione del contratto, dovessero insorgere controversie avuto riguardo all'esatta esecuzione e contabilizzazione delle prestazioni dovute.
- 6.2. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario di cui all'art. 210 del Codice dei contratti si applicano le disposizioni che seguono:
- a) il procedimento dell'accordo bonario deve essere avviato d'ufficio dalla stazione appaltante e riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente il menzionato importo; in ogni caso il limite massimo per poter dare luogo all'accordo bonario è relativo all'iscrizione di riserve che non superino il 15 per cento dell'importo del contratto;
- b) le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte, in ogni sede, giudiziale e non, per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse;
- c) non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del codice;
- d) prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
- 6.3. Il DL dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
- 6.4. Il RUP valuta preventivamente ed obbligatoriamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 6.2.
- 6.5. In casi eccezionali da valutare caso per caso, il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6.3, acquisita la relazione riservata del DL e, ove costituito, dell'organo di collaudo, ha la facoltà di richiedere alla Camera arbitrale presso l'ANAC l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di

mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 6.3.

6.6. Il RUP - oppure l'esperto di cui sopra nei casi eccezionali in cui sia stato nominato - verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate (ed effettua eventuali ulteriori audizioni), istruisce la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri e formula, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario che viene trasmessa al dirigente competente e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto con verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione e sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo può essere adito il giudice ordinario.

6.7. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario innanzi al Giudice Ordinario competente entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a pena di decadenza.

7. I lavori in somma urgenza e le riserve.

7.1. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

8. La disciplina del collaudo dei lavori e le riserve.

8.1. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa ai sensi dei punti 5 e 6 precedenti, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente documento.

8.2. Il RUP trasmette all'organo di collaudo le relazioni riservate sia propria che del DL sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori e non definite in corso d'opera ai sensi dei punti 5 e 6 del presente articolo.

8.3. Il collaudatore, con apposita relazione riservata, espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

8.4. L'appaltatore ha l'onere di formulare e giustificare le proprie riserve formulate sul certificato di collaudo nelle forme e nei modi previsti nel presente documento. L'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

8.5. A collaudo ultimato l'organo di collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti allegando altresì le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

8.6. La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesti, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle riserve/domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

8.7. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo deve essere attivata la procedura di accordo bonario a prescindere dal valore delle medesime riserve, ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo; il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta del RUP o della Commissione, ove eventualmente costituita. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

8.8. La medesima procedura si applica anche in ipotesi di redazione del certificato di regolare esecuzione.

9. Ulteriori disposizioni sulle riserve.

9.1. Restano ferme tutte le norme sulle riserve che siano contenute nel Codice dei contratti e s.m.i., in particolare quanto previsto all'art. 210, ultimo comma, Codice dei contratti, e nei relativi allegati nonché in altre norme dell'ordinamento.

10. Prescrizione del diritto.

Ai sensi del disposto degli artt. 2946 e 2948 del codice civile, l'appaltatore è assoggettato, rispettivamente, alla prescrizione di anni 10 per richiedere in giudizio l'importo di capitale rispetto alle riserve iscritte ed a quella di 5 anni per richiedere gli interessi rispetto alle riserve iscritte.

CAPO X – MODIFICA DELL'APPALTO SPECIFICO E VARIANTI

Art. 54. *Modifiche dell'importo contrattuale dell'appalto specifico*

1. Ai sensi dell'art. 120 del Codice dei contratti, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui alle seguenti lettere del medesimo articolo:
 - b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
 - c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Si rinvia all'art. 5 comma 2 dell'allegato II.14 al Codice; sempre che, in questa ipotesi, nonostante le modifiche, la struttura del contratto dell'appalto specifico e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate;
 - d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:
 - 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
 - 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124;
 - 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
2. Nei casi di cui al comma precedente, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale.
3. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1 precedente, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto dell'appalto specifico e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'art. 14 del Codice dei contratti;

b) il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

In ogni caso trova applicazione l'art. 21 dell'allegato II.18 in tema di varianti nell'ambito dei beni culturali.

4. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 dell'allegato II.14 al Codice, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi. Ai sensi del comma 5 dell'articolo citato, in caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
5. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
6. Nel caso di varianti in corso d'opera o modifiche, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove lo ritenga necessario, adeguerà il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1) lettera b) del d.lgs. n. 81/2008 in relazione all'evolversi dei lavori, quantificando anche gli eventuali ulteriori costi per la sicurezza applicando le disposizioni contenute nell'allegato XV del d.lgs. n. 81/2008.
7. Le imprese esecutrici (appaltatore e subappaltatore) adegueranno, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza in relazione ai documenti sopra indicati.
8. In caso di modifiche eccedenti le condizioni previste, per le singole fattispecie, dall'art. 120 del Codice dei contratti e ss. mm. e ii. e dal presente articolo, trova applicazione l'Art. 70.
9. L'atto con cui vengono ordinate le modifiche e le varianti oppure il relativo provvedimento di approvazione riporta, se necessario, il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'Art. 34. Art. 34, nella misura strettamente indispensabile.
10. Ai sensi dell'art. 5 comma 10 dell'allegato II.14 del Codice dei contratti, durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Art. 55. *Prezzi applicabili ai nuovi lavori, nuovi prezzi e lavori extracontrattuali.*

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali come determinati ai sensi dell'Art. 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP ai sensi dell'art. 5 commi 7 e 8 dell'allegato II.14 del Codice; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a) dal prezzario Regionale Veneto dei Lavori Pubblici 2024, oppure, se non reperibili;

- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
- 3. In alternativa, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, si procederà all'esecuzione dei nuovi lavori in economia.
- 4. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara.
- 5. Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari contrattuali delle misure di sicurezza, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi come previsto dall'allegato XV del d.lgs. n. 81/2008. Questi nuovi prezzi non saranno assoggettati al ribasso contrattuale.

CAPO XI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

Art. 56. *Norme di sicurezza generali*

- 1. I lavori appaltati rientrano nel campo di applicazione del capo I del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, salute e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
- 2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
- 3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
- 5. L'accertamento di gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza, ravvisati dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Direttore dei lavori, determina l'applicazione dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 57. *Sicurezza e salute sul luogo di lavoro*

- 1. L'impresa appaltatrice dovrà osservare, durante l'esecuzione dell'opera, le misure generali e di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare dovrà:
 - consegnare prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna, al R.U.P. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - consegnare prima dell'inizio dei lavori, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e alla D.L., una dichiarazione di avvenuta valutazione dei rischi specifici di cui alla normativa vigente e di costituzione al proprio interno del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - consegnare in copia al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e alla D.L. le comunicazioni di cui all'art. 17 e 18, del D.Lgs. n. 81/2008, trasmesse dagli organi di vigilanza, indicando i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente incaricato. Qualora non sia stata definita la figura del medico competente l'impresa dovrà darne adeguata motivazione;
 - registrare sul libretto della formazione, da tenere in cantiere, la formazione effettuata per ogni lavoratore sul Piano di Sicurezza e Coordinamento, sul Piano Operativo di Sicurezza e sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto;

- osservare e far osservare alle ditte subappaltatrici, presenti in cantiere, quand'anche siano lavoratori autonomi, gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, il personale occupato in cantiere, compreso quello delle ditte subappaltatrici deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità (nome, cognome e data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro (nome o ragione sociale della Ditta). Il campo di applicazione della normativa in parola viene individuato con riferimento a tutte le imprese che operano nel cantiere edile. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi, che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto;
 - osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutte le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - osservare e far osservare alle ditte subappaltatrici presenti in cantiere, quand'anche siano lavoratori autonomi, gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (in particolare l'allegato XIX), relativi alla redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto, e predisporre apposito progetto a firma di tecnico abilitato qualora la conformazione del ponteggio non rientri tra gli schemi previsti dal relativo libretto e dalla specifica Autorizzazione Ministeriale.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano a tutte le imprese presenti in cantiere.

Art. 58. Piano di sicurezza e di coordinamento e piani operativi di sicurezza

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 81/2008, viene consegnato all'Appaltatore il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
2. Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 l'impresa affidataria trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
3. Rientra tra i compiti dell'Appaltatore attuare i disposti del predetto Piano, nonché informare e consultare i propri rappresentanti per la sicurezza circa i Piani e le loro modifiche più significative ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 81/2008.
4. L'Appaltatore, nel concorrere all'appalto, avrà preso conoscenza del Piano di Sicurezza in tutte le sue parti ed allegati e pertanto, con la firma del contratto, egli attesta la realizzabilità dell'opera secondo le modalità descritte nel Piano e con gli apprestamenti ed opere provvisoriarie inserite nel progetto, senza pretendere alcuna integrazione economica.
5. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.
6. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione ed alla Stazione appaltante una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, a sensi dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008.
7. Qualora l'Appaltatore indichi un ulteriore subappaltatore in data successiva alla prima riunione di coordinamento, dovrà tempestivamente comunicarlo al coordinatore in fase di esecuzione entro 10 (dieci) giorni dall'inizio dei lavori del subappaltatore stesso.
8. In ottemperanza a quanto previsto nell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore redigerà il proprio piano operativo di sicurezza, secondo le disposizioni dell'allegato XV parte 3 del D.Lgs. n. 81/2008, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento. La mancata ottemperanza della consegna del Piano Operativo entro i termini previsti è motivo per procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice o alla revoca dell'aggiudicazione qualora il contratto non sia ancora stato

stipulato. Si rimarca che in nessun caso, a seguito delle indicazioni del Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa, potranno essere modificati o adeguati i prezzi pattuiti.

9. Preliminarmente all'inizio dei lavori l'Appaltatore comunicherà formalmente al coordinatore per l'esecuzione di aver illustrato il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
10. Tutte le eventuali imprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, dovranno redigere a propria cura e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione ed alla Stazione appaltante, i propri Piani Operativi di Sicurezza con i contenuti minimi di cui all'allegato XV del citato D.Lgs. n. 81/2008.
11. L'Appaltatore è tenuto all'esposizione di cartello indicante: i lavori, i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione.
12. Nel dettaglio, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
13. Il Direttore Tecnico di cantiere, il cui nominativo deve venire comunicato alla Stazione appaltante, è responsabile del rispetto dei vari Piani di Sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori da lui dipendenti.
14. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente gli aggiornamenti alla documentazione relativa ai Piani di Sicurezza ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
15. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
16. Qualora non ricorrano le condizioni per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, rientra tra gli obblighi dell'Appaltatore la presentazione, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione dei lavori e comunque prima della consegna dei lavori, del POS redatto sulla scorta del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
17. La mancata consegna del Documento di cui al comma precedente costituisce, a discrezione della Stazione appaltante, causa di risoluzione del contratto.
18. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario tale compito compete all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
19. Ai fini della notifica preliminare, l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente i dati relativi al numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere (tenendo conto anche di eventuali subappalti) e il numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere. L'Appaltatore è altresì obbligato, ai fini dell'aggiornamento della notifica preliminare, a comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a ogni impresa o lavoratore autonomo a qualsiasi titolo presenti in cantiere.
20. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D.U.V.R.I. già esistente presso la struttura e presso l'edificio oggetto dell'appalto, provvedendo alla piena e incondizionata collaborazione sia nell'applicazione delle misure ivi contenute e sia per la revisione del documento, per tenere conto delle specifiche esigenze e peculiarità dei lavori da eseguire. In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad osservare le misure di sicurezza previste nel documento, tenuto conto delle eventuali mutue interferenze con i soggetti terzi presenti presso l'edificio, a qualunque titolo o motivazione sia riferita o dovuta la presenza dei soggetti terzi.

CAPO XII - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE E IL CONTO FINALE DELL'APPALTO SPECIFICO -

Art. 59. *Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione*

1. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal Capitolato o dagli atti contrattuali del singolo appalto specifico.
2. Ai sensi dell'art. 121 comma 9 del D. lgs. 36/2023, ultimati i lavori l'Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta al Direttore dei lavori.
3. Contestualmente alla comunicazione di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore consegnerà al Direttore dei lavori tutti i documenti atti a rappresentare e dimostrare le opere eseguite (as-built), nonché la documentazione certificativa delle opere e le dichiarazioni di esecuzione a regola d'arte e in conformità alla normativa antincendio. In pendenza della consegna di tale documentazione, il Direttore dei lavori non redigerà il certificato di regolare esecuzione o di collaudo. A seguito della consegna della documentazione relativa alle opere, appuratane la rispondenza alle opere realizzate, e della presentazione delle relative certificazioni e dichiarazioni, accertatane la corretta compilazione, al termine del controllo documentale concluso con esito positivo, il Direttore dei lavori procederà all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
4. L'Ente si riserva per i singoli appalti specifici, in base alle caratteristiche ed alla consistenza dell'intervento affidato, di richiedere la digitalizzazione informativa degli as-built suddivisi per modello architettonico, strutturale, impiantistico elettrico e speciali, impiantistico termico e idrosanitari; gli as-built saranno sviluppati secondo le indicazioni degli specifici capitolati informativi consegnati all'Appaltatore prima dell'avvio dei singoli interventi; l'Appaltatore dovrà comunque garantire per gli as-built il conseguimento di: un livello di dettaglio LOD F (cfr. UNI11337-4), un livello di controllo tra i modelli LC2 (cfr. UNI11337-5); i modelli saranno resi sia in formato proprietario, sia in formato aperto IFC 4. L'Appaltatore nulla avrà a pretendere per lo sviluppo e consegna alla SA degli as-built redatti secondo le modalità sopra esposte.
5. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale d'appalto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque ad un importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
6. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla D.L. ai sensi dei commi precedenti.
7. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine previsto nel presente Capitolato nonché nel contratto, e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
8. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che deve ritenersi, a tutti gli effetti, ricompreso nell'importo contrattuale con espressa esclusione di qualsiasi variazione, variante, eccezione e/o riserva riferibile all'Appaltatore; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisori, che dovranno intervenire entro i termini previsti dall'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023.
9. Dalla data del certificato provvisorio di regolare esecuzione o di collaudo decorrerà un periodo di garanzia della durata di 24 (ventiquattro) mesi. Durante detto periodo la Stazione appaltante potrà pretendere ulteriori interventi sui lavori eseguiti qualora questi presentino difetti e vizi; nel quale caso l'Appaltatore dovrà procedere agli interventi richiesti senza aver diritto a compensi aggiuntivi.

10. Il conto finale dei lavori dell'appalto specifico verrà compilato dal Direttore dei lavori, secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 1, lett. e), del allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 ed entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori dell'intervento.

Art. 60. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei lavori nei casi previsti dall'art. 28 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 come richiamato dall'art. 116 comma 7 del D. lgs.36/2023; questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi del comma 3 dell'art. 28 sopra menzionato.
2. Il certificato di regolare esecuzione e il certificato di collaudo devono essere redatti secondo le disposizioni contenute all'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023 e artt. 13 e ss. dell'Allegato II.14 del D. lgs. 36/2023.
3. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo decorsi due anni secondo le specifiche previste dall'art. 116 comma 2 del Codice dei contratti e si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel contratto.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 dell'allegato II.14 del Codice, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesti, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'art. 210, comma 5, ultimi periodi del Codice dei contratti.
6. Il certificato di cui al primo comma è notificato all'appaltatore. Fino all'approvazione del certificato, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Art. 61. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, qualora abbia necessità di occupare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro eseguito prima che intervenga il collaudo provvisorio o la regolare esecuzione provvisoria; troverà applicazione il disposto dell'art. 24 dell'Allegato II.14 del D. lgs. 36/2023 del Regolamento.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, nè su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

6. Ai sensi dell'art. 116 comma 3 del D. lgs. 36/2023, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione o il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. La denuncia non è necessaria se l'Appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
7. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Trova applicazione l'art. 18 del Capitolato Generale.
8. Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori, l'organo di collaudo procederà ai sensi degli artt. 21 e 25 dell'Allegato II.14 del D. lgs. 36/2023.
9. È fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Stazione appaltante nel caso di colpa dell'Appaltatore.

CAPO XIII – NORME FINALI DELL'APPALTO SPECIFICO-

Art. 62. *Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione*

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato Generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del Capitolato Generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'art. 91, comma 2, del D. Lgs. n. 42/2004.
4. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1 e 2, ai fini di cui al successivo Art. 63 del presente Capitolato.
5. Per la gestione dei materiali e rifiuti da costruzione e demolizione trova applicazione la Delibera Giunta Regione Veneto n. 1773/2012.

Art. 63. *Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.*

1. In attuazione del D.M. 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a. corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c. strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d. recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e. strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - f. calcestruzzi con classe di resistenza C 12/15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2008.
3. L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni relative a materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 64. *Terre e rocce da scavo*

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del D.P.R. n. 120/2017.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a. siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'art. 184, comma 3, lettera b), o dell'art. 184-bis, del D.Lgs. n. 152/2006;
 - b. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e a cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 65. *Custodia del cantiere e cartello di cantiere*

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 480 di base e 360 di altezza, secondo il modello previsto dalla Regione Veneto, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla D.L., curandone i necessari aggiornamenti periodici. È compreso l'inserimento nel cartello di disegni a colori e loghi, secondo quanto richiesto e previsto dalla Regione Veneto e quanto richiesto dalla D.L.

Art. 66. *Tutela dei lavoratori*

1. L'Appaltatore (esecutore), il subappaltatore e i soggetti titolari di cottimi devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona (Veneto), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 11 comma 1 e 57 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
3. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
4. L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, come indicato all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, da utilizzarsi da parte della Stazione appaltante per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell'Appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di

legge; tali ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, previo rilascio del DURC positivo.

6. Nel caso di ritardo o mancato pagamento delle retribuzioni al personale dipendente da parte dell'Appaltatore (esecutore) e/o dei subappaltatori, la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in applicazione dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
7. In ogni momento la D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 e possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
8. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della L. n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
9. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della L. n. 136/2010.
10. La violazione degli obblighi di cui ai commi 8 e 9 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da Euro 100,00 (cento/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 300,00 (trecento/00). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Art. 67. Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, del D.L. n. 69/2013, convertito con la L. n. 98/2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione o collaudo.
4. Ai sensi del comma 3 della medesima L. n. 98/2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;

- b. trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui all'Art. 46 e all'Art. 47 del presente Capitolato Speciale;
 - c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui all'Art. 46 e all'Art. 47 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
 - e. nel caso il DURC relativo all'appaltatore o al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante contesta gli addebiti assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste, la stazione appaltante, nel caso in cui il DURC si riferisca all'appaltatore procede alla risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 70 ovvero nel caso in cui si riferisca al subappaltatore pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
5. La stazione appaltante in sede di pagamento dell'ultimo stato avanzamento lavori procederà al controllo anche del DURC di congruità, ai sensi del D.M. 143/2021, nei confronti di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione, subordinando al buon esito del controllo, il pagamento della rata di saldo. Con riferimento al subappaltatore trova applicazione l'art. 119, comma 14 del Codice dei contratti.

Art. 68. *Salvaguardia ambientale*

- 1. Durante la gestione e l'organizzazione di cantiere l'Appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni riportate nei commi seguenti.
- 2. L'Appaltatore deve attuare i controlli minimi al fine di:
 - garantire l'adempimento delle principali prescrizioni normative applicabili;
 - garantire l'adeguata gestione operativa degli aspetti ambientali, e relativi impatti, connessi alle attività gestite, con particolare riguardo a quegli aspetti che la Stazione appaltante Comunale ha individuati come significativi.
- 3. L'Appaltatore ha la responsabilità di assicurare, attraverso l'attuazione dei necessari controlli operativi, che le attività gestite soddisfino i requisiti ambientali espressi nel presente articolo.

Qui di seguito sono riportati i controlli operativi minimi che l'Appaltatore deve attuare al fine di garantire l'adempimento delle principali prescrizioni normative applicabili, e l'adeguata gestione operativa degli aspetti ambientali più significativi, e relativi impatti, connessi alle attività gestite.

4. Rifiuti

Per quanto possibile, i rifiuti prodotti dalle diverse attività di cantiere devono essere raccolti e smaltiti in modo differenziato. Si ricorda che una corretta differenziazione dei rifiuti consente di sopportare un minor costo per il loro smaltimento, costo che grava sul produttore dei rifiuti stessi.

A tale scopo, nella organizzazione dell'area di cantiere deve essere individuato uno spazio dedicato alla raccolta temporanea di rifiuti solidi e liquidi, opportunamente segnalato e posto in posizione tale da agevolare il conferimento dei rifiuti da parte degli operatori e il prelievo da parte dell'incaricato alla raccolta e smaltimento.

Le operazioni di raccolta e di smaltimento dei rifiuti devono essere effettuate in osservanza del vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati, e della normativa vigente in materia. In cantiere dovrà essere conservata ogni documentazione relativa al trattamento dei rifiuti, ed in particolare:

- convenzione sottoscritta con un soggetto autorizzato al trattamento dei rifiuti prodotti in cantiere;
- registri di carico e scarico;
- formulario per il trasporto dei rifiuti tossico-nocivi;
- comunicazione agli Enti competenti, ove necessari, dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi;
- registro oli usati;

- qualsiasi altra registrazione prevista a norma di legge.

Particolare attenzione deve essere posta nel trattamento dei rifiuti pericolosi, per i quali la normativa vigente prescrive specifiche modalità di stoccaggio provvisorio e smaltimento.

I rifiuti devono essere stoccati seguendo le indicazioni impartite dal soggetto con il quale è stata sottoscritta la convenzione per il conferimento degli stessi, e comunque in modo tale da scongiurare ogni dispersione di sostanze inquinanti. In particolare, il conferimento di rifiuti liquidi deve avvenire in recipienti stagni e, ove possibile, chiusi per evitare la tracimazione di liquidi e la diffusione di eventuali cattivi odori.

Gli oli esausti devono essere conferiti allo specifico Consorzio Obbligatorio, anche tramite Ditta a ciò autorizzata.

Le vernici e i rifiuti contenenti vernici (barattoli, pennelli, stracci sporchi, ecc.) devono essere conferiti a Ditta autorizzata allo specifico trattamento. In ogni caso, è vietato spargere vernici nel suolo e nei corsi d'acqua, o versarle nella rete fognaria.

In nessun caso i rifiuti provenienti da attività di cantiere possono essere conferiti nei contenitori stradali del servizio pubblico di raccolta rifiuti, né deposti a fianco di tali cassonetti, né abbandonati in area pubblica.

È vietato l'interramento degli inerti/rifiuti negli scavi di cantiere.

Il materiale di scarto e scavo, accantonato per esigenze di cantiere, deve essere mantenuto pulito; in nessun modo deve essere mescolato con il materiale di rifiuto, e deve essere riutilizzato integro al momento del recupero.

5. Inquinamento del terreno e dei corsi d'acqua.

Deve essere posta attenzione affinché siano scongiurate immissioni di sostanze inquinanti nel suolo, sottosuolo, nelle acque di falda e in corpo idrico. Qualora, a seguito di un incidente, tale evenienza dovesse verificarsi, devono essere attuate tutte le azioni possibili per contenere e risolvere l'inquinamento, anche coinvolgendo gli organi istituzionali preposti a tale compito (VV.FF.; Protezione Civile; ecc.).

Le immissioni dei reflui in fognatura, o in corpi ricettori diversi, dovranno essere autorizzate a norma di Legge, e copia di tali autorizzazioni dovranno essere conservate presso il cantiere.

6. Rumori e odori

Nella scelta della localizzazione e dell'ubicazione dei mezzi e delle attrezzature di cantiere dovranno essere valutate le diverse possibili alternative per creare minore impatto all'esterno del cantiere per quanto riguarda rumori e odori.

Mezzi e attrezzature devono corrispondere ai requisiti espressi dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori", in particolare per quanto riguarda le emissioni rumorose.

Ogni attività prevista nella fase di lavorazione del cantiere deve essere mirata al contenimento dell'inquinamento acustico. Deve essere rispettata la normativa che regola le emissioni rumorose, e devono essere reperite tutte le autorizzazioni necessarie in materia (D.P.C.M. 01.04.91, e successive modifiche ed integrazioni). Copia di dette autorizzazioni deve essere conservata presso il cantiere. In particolare, devono essere evitati rumori molesti negli orari e nei periodi stabiliti dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.

7. Fumi e polveri

Nella scelta della localizzazione e dell'ubicazione dei mezzi e delle attrezzature di cantiere dovranno essere valutate le diverse possibili alternative per creare minore impatto all'esterno del cantiere per quanto riguarda le emissioni di fumi.

I mezzi e le attrezzature impiegate devono rispettare i limiti di emissione imposti dalla normativa applicabile. Gli automezzi dell'Appaltatore in uso presso il cantiere devono essere sottoposti alle periodiche verifiche di controllo delle emissioni previste a norma di legge.

È vietato usare il fuoco per distruggere rifiuti o materiali di scarto (sacchi di carta; legname per carpenteria; imballaggi di plastica; ecc.). Per contenere il sollevamento di polveri, specialmente durante la stagione estiva, dovrà essere prevista, se necessaria, la continua bagnatura del suolo.

8. Consumo di risorse

Il consumo di risorse (acqua; energia elettrica; combustibili; carburanti; materie prime; ecc.) deve essere limitato allo stretto necessario, evitando inutili sprechi (es: rubinetti d'acqua con scarsa tenuta o aperti senza motivo; lampadine accese in condizioni di buona illuminazione naturale; ecc.).

9. Decoro dell'area del cantiere

L'area del cantiere deve essere mantenuta in modo decoroso, deve essere evitata la dispersione di materiali a causa del vento, e l'eventuale vegetazione spontanea deve essere falciata con regolarità, anche nei periodi di prolungata inattività del cantiere.

CAPO XIV - DISPOSIZIONI FINALI DELL'ACCORDO QUADRO –

Art. 69. Controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'Art. 53 del presente Capitolato e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Padova ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. È competente il tribunale delle imprese del Foro di Venezia per le controversie relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al comma 2 dell'art. 3 del D. Lgs. 168/2003, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
4. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 70. Risoluzione per inadempimento e recesso

1. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione.
2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 122 e dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, quando il Direttore dei lavori accerta che i comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'esecutore.
3. Su indicazione del RUP o il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la Stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.
4. Ai sensi dell'art. 122 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
 - a. la decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. il provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, ovvero l'intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

5. Il presente affidamento è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, informazioni interdittive di cui all'art. 88 o 92 del D. Lgs. n. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
6. La risoluzione del contratto di un solo appalto specifico in conseguenza del presente accordo quadro determinerà la risoluzione dell'intero accordo quadro e l'eventuale interpello ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023.
7. Al soggetto individuato quale nuovo esecutore ai sensi del citato art. 124 potranno essere affidati i successivi appalti specifici ancora da stipulare.
8. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
 - a. inadempimento alle disposizioni della Direzione dei lavori o del R.u.p o della Stazione Appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b. esecuzione dei lavori in difformità del progetto approvato o delle direttive della Direzione dei lavori o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c. inadempimento nel dar corso alle varianti regolarmente approvate ed ordinate dalla Stazione appaltante;
 - d. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - e. mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, o eventuale mancata entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
 - f. mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
 - g. sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - h. mancata ripresa dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - i. mancata consegna del piano operativo di sicurezza da parte dell'appaltatore prima della consegna dei lavori;
 - l. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; impiego di materiali non previsti o non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione dei materiali contestati dalla Stazione appaltante o rifiuto di eseguire interventi di ripristino ordinati dalla Direzione Lavori;
 - m. la reiterata inosservanza delle disposizioni in materia di Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dall'allegato al d.m. n. 256/2022.
9. Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato e dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicare all'Appaltatore mediante PEC, nei seguenti casi:
 - a. subappalto non autorizzato ai sensi dell'articolo Art. 22, associazione in partecipazione;

- b. cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto dell'Accordo Quadro o dell'appalto specifico, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimi derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
 - c. mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
 - d. frode accertata nell'esecuzione dei lavori;
 - e. qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'aggiudicataria, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, comprese la liquidazione giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - f. perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 124 del Codice dei contratti;
 - g. ottenimento del DURC dell'Appaltatore (esecutore) negativo per due volte consecutive secondo quanto indicato all' Art. 67;
 - h. inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Lgs. n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, o alle ingiunzioni al riguardo stabilite dalla D.L., dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
 - i. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - j. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - k. mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
 - l. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai presenti lavori, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della L. n. 136/2010;
 - m. mancato rispetto delle prescrizioni le quali costituiscono clausola risolutiva espressa stabilita dal Protocollo di legalità sottoscritto da Prefettura di Padova e Università di Padova in data 13 marzo 2019, di cui all'Articolo 91 del presente CSA.
13. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In tali casi, la risoluzione ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la D.L. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
14. La Stazione appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 123 e ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.
15. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 122 e 123 del D. Lgs. n. 36/2023 in ordine alle modalità di risoluzione e di recesso, dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.
16. In ogni caso, l'Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicataria. La risoluzione dell'Accordo Quadro non esime l'aggiudicataria dal risarcimento dei

danni subiti dalla Stazione appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna a fornire all'Ente tutta la documentazione probatoria, relativa ai lavori effettuati, che non sia stata ancora consegnata.

17. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure di esecuzione d'ufficio e nei casi di cui all'art. 124 del Codice dei contratti, i rapporti economici con l'Appaltatore o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante nel seguente modo. In ogni caso saranno posti a carico dell'Appaltatore inadempiente:

- a) il danno così come risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'Appaltatore inadempiente;
- b) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi come risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
- c) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

In ogni caso di risoluzione o recesso del contratto, la Stazione appaltante provvederà a inoltrare la segnalazione all'A.N.A.C. nonché ad incamerare la garanzia definitiva.

Art. 71. *Divieto di cessione del credito o del Contratto di Accordo Quadro*

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120 comma 12 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del progetto.
3. Ai sensi dell'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
5. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. Con riguardo alle ipotesi di ristrutturazione societaria cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione dell'appaltatore si rinvia a quanto disposto dall'art. 120 comma 1 lett. d) del Codice dei contratti.

Art. 72. *Liquidazione giudiziale dell'appaltatore o risoluzione dell'Accordo Quadro e misure straordinarie di gestione*

1. Ai sensi dell'art. 124 del Codice dei contratti in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.

2. L'affidamento di cui al comma precedente avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 73. Modifiche dell'Accordo Quadro

1. Il Contraente comunque non potrà introdurre variazioni alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente.
2. In ogni caso, qualora ne ricorrano i presupposti, si applicano le disposizioni dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 21 dell'Allegato II.18 del Codice.

Art. 74. Penali dell'Accordo Quadro

1. Qualora si verificassero da parte del Contraente inadempimenti per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Ente, o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Ente si riserva la facoltà, fatti salvi comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché l'eventuale risoluzione dell'Accordo Quadro o recesso dal medesimo, di applicare penali fino al termine ultimo assegnato dalla stazione appaltante, secondo quanto di seguito riportato:
 - a) salvo che sia prevista una penale specifica, sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari allo 0,3% dell'importo lavori dell'Accordo Quadro per ogni inadempimento delle prestazioni contrattuali indicate nel presente capitolato o nei singoli appalti specifici o indicate nelle comunicazioni inviate dalla stazione appaltante o nelle richieste del DL o del RUP. In caso di inutile decorso del termine assegnato dall'Ente per adempiere, la stazione appaltante si riserva di risolvere l'AQ, fermo restando il pagamento delle penali;
 - b) indisponibilità della sede operativa, con adeguata dotazione: 1% dell'importo dell'AQ, per ogni giorno di inadempienza;
 - c) per la mancata nomina/comunicazione/sostituzione del Direttore Tecnico: 0,3% dell'importo dell'AQ per ogni giorno di inadempienza;
 - d) per la mancata consegna del POS generale: 0,3% dell'importo dell'AQ per ogni giorno di inadempienza;
 - e) per il mancato aggiornamento del POS o scheda integrativa del singolo appalto specifico: 0,5% dell'importo del singolo appalto specifico per ogni giorno di inadempienza;
 - f) per la mancata nomina e/o sostituzione del Responsabile Tecnico: 0,3% dell'importo dell'AQ per ogni giorno di inadempienza;
 - g) per la mancata contemporanea esecuzione di almeno tre appalti specifici ovvero la piena attività di tre cantieri di manutenzione con almeno due operai attivi per ogni cantiere, ove richiesto: 0,3% dell'importo dell'AQ per ogni giorno di inadempienza;
 - h) per il mancato intervento di prima messa in sicurezza entro due giorni lavorativi: 0,3% dell'importo dell'AQ per ogni giorno di inadempienza;
 - i) per la mancata consegna del programma esecutivo entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto attuativo e comunque prima dell'inizio lavori: 0,5% dell'importo del singolo appalto specifico per ogni giorno di inadempienza;
 - j) per la mancata o incompleta comunicazione entro 5 giorni lavorativi, in caso di OdL, dalla conclusione dei lavori del Rapporto di Contabilità, compilato in ogni sua parte e integrato da tutti i Rapporti Giornalieri di Lavoro: 0,5% dell'importo del singolo appalto specifico per ogni giorno di inadempienza;
 - k) per ciascuna inosservanza delle disposizioni in materia di Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all'allegato al d.m. 256/2022: 0,3% dell'importo dell'AQ per ogni giorno di inadempienza.

2. Le penali di cui sopra vengono irrogate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta da parte dell'Ente a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Decorso 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione senza che l'Appaltatore abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento o su ogni altra somma disponibile.
3. È data facoltà all'Ente di rivalersi sulla cauzione prodotta dall'appaltatore all'atto della stipula dell'Accordo Quadro.
4. Resta ferma la possibilità per l'appaltatore di comunicare tempestivamente all'Ente la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione effettuata mediante PEC e di versare sul codice IBAN che sarà indicato.
5. L'applicazione della penale non esonera il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.
6. L'importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo globale dell'Accordo Quadro, pena la risoluzione come previsto dall'Art. 70 del presente Capitolato.

Art. 75. *Tracciabilità dei pagamenti*

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'Art. 37.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a. per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b. per pagamenti di cui alla precedente lettera a), devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c. per pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'Art. 1, comma 10.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010:
 - a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata legge;

- b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 57 del presente capitolato speciale.
6. I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 76. *Disciplina antimafia – protocollo di legalità*

1. In capo all'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli artt. 6 e 67 del d.lgs. n. 159/2011 in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità tra Prefettura di Padova e Università di Padova, sottoscritto in data 13 marzo 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti affidati all'Università. Il Protocollo è consultabile sul sito dell'Università degli Studi di Padova:
<https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/Trasparenza/ProtLegRep.759.AARep761.pdf>
Ai subaffidamenti, subcontratti, subappalti superiori a 40.000 euro relativi al contratto si applicano le regole sul protocollo di legalità e le condizioni ivi previste.
3. L'appaltatore è tenuto all'iscrizione nella rispettiva sezione della Whitelist presso la competente Prefettura per le attività individuate nell'art. 1 comma 53 della legge n. 190/2012, come novellato da ultimo dal decreto-legge n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2020, ovvero:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo;
 - autotrasporto per conto di terzi;
 - guardiania dei cantieri;
 - servizi funerari e cimiteriali;
 - ristorazione, gestione delle mense e catering;
 - servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Art. 77. *Spese contrattuali*

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
- a) le spese contrattuali; le spese, le imposte, l'imposta di bollo nella misura prevista dall'allegato I.4 del Codice, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.
2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato Generale.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 78. Tutela dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del contratto, l'Ente e l'aggiudicatario/contraente si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. L'Ente, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali in conformità all'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento consultabile all'indirizzo www.unipd.it/privacy.
3. L'aggiudicatario si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento, da parte dell'Ente, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, relativamente ai dati personali trattati dall'aggiudicatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

Art. 79. Codice di comportamento

1. L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione dell'Accordo Quadro in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

ALLEGATI

Allegati al presente Capitolato Speciale d'appalto:

- All. n. 1 – Indicazioni sulla sicurezza;
- All. n. 2 – Modello DUVRI OG11 e OG2;
- All. n. 3 – Elenco Edifici;
- All. n. 4 – Modello "Rapporto di Contabilità" OdL;
- All. n. 5 – Schema di contratto attuativo;
- All. n. 6 – Disciplinare Descrittivo Prestazionale.